GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1881 — ROMA — LUNEDI' 5 DICEMBRE — NUM. 283

PARTE UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

Camera dei Deputati

La Camera nella seduta di sabato approvò a scrutinio segreto i quattro disegni di legge che aveva discussi nella tornata precedente; e poscia cominciò la discussione del disegno di legge sull'ordinamento del corpo del Genio civile. Vi presero parte i deputati Mantellini, Ruspoli Emanuele, Lugli, Cavalletto, Peruzzi e il relatore Marchiori.

La Camera tenne seduta anche nel giorno di ieri per trattare della riforma del suo regolamento. Dopo osservazioni e proposte diverse dei deputati Di San Donato, Del Zio, Maurigi, Cavalletto, Sorrentino, Lazzaro, Chiaves, Ercole, Gorla, Romeo, Nocito, Indelli, Minghetti, Crispi, Morana, ne furono approvati dieci articoli.

Con Reale decreto in data 27 novembre p. p. furono accettate le dimissioni rassegnate dal senatore conte Pietro Manfrin dalla carica di prefetto della provincia di Venezia, e con Reale decreto in data 1° dicembre corrente fu nominato prefetto di 1ª classe della provincia di Napoli il senatore Sanseverino Vimercati conte Alfonso.

LEGGI E DECRETI

Il Num. **CCCXXXIV** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli atti costitutivi e lo statuto della Società anonima per azioni nominative, sedente in Modugno (provincia di Bari), col nome di *Banca Popolare cooperativa di Modugno*, col capitale nominale di lire 20,000, diviso in n. 1000 azioni di lire 20 ciascuna, e colla durata di 50 anni, decorrendi dalla data del presente decreto;

Visto il titolo VII, libro I, del Codice di commercio;

Visti i Reali decreti del 30 dicembre 1865, n. 2727, e del 5 settembre 1869, n. 5256;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La Società anonima per azioni nominative, denominatasi *Banca Popolare Cooperativa di Modugno*, sedente in Modugno, ed ivi costituitasi coll'atto pubblico del 19 giugno 1881, rogato dal notaro Nicola Bozzi, è autorizzata, e il suo statuto, che si contiene nell'atto predetto, è approvato colle modificazioni formulate nell'altro atto pubblico del 27 settembre 1881, rogato pure in Modugno dallo stesso notaro Nicola Bozzi.

Art. 2. La Società contribuirà nelle spese degli uffici d'ispezione per lire 20 annuali, pagabili a trimestri anticipati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 6 novembre 1881.

UMBERTO.

BERTI.

Visto, *il Guardasigilli*: G. ZANARDELLI.

Il Numero **CCCXXXV** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli atti costitutivi e lo statuto della Società anonima per azioni nominative, sedente in Belluno, col nome di *Società Provinciale Bellunese pel commercio dei prodotti del latte*, col capitale nominale di lire 40,000, diviso in 40 azioni da lire 1000 ciascuna, e colla durata di anni 20, decorrendi dalla data del presente decreto;

Visto il titolo VII, libro I, del Codice di commercio;

Visti i RR. decreti del 30 dicembre 1865, n. 2727, e del 5 settembre 1869, n. 5256;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La Società anonima per azioni nominative, denominatasi *Società Provinciale Bellunese pel commercio dei prodotti del latte*, sedente in Belluno, ed ivi costituitasi coll'atto pubblico del 6 giugno 1881, rogato dal notaro Alessandro Finzi, è autorizzata, e il suo statuto, che è formulato nell'atto predetto, è approvato colle modificazioni contenute nell'altro atto pubblico del 14 ottobre 1881, rogato pure in Belluno dal predetto notaro Alessandro Finzi.

Art. 2. La Società contribuirà nelle spese degli uffici d'ispezione per lire 20 annuali, pagabili a trimestri anticipati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 6 novembre 1881.

UMBERTO.

BERTI.

Visto, *il Guardasigilli*: G. ZANARDELLI.

Il Numero 487 (Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 5 ottobre 1878, n. 4633, per l'armamento del R. naviglio;

Sentito il parere del Consiglio superiore di Marina;

Sulla proposta del Nostro Ministro per la Marina,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvata l'annessa tabella, firmata d'ordine Nostro dal Nostro Ministro per la Marina, che stabilisce il personale da imbarcarsi sulla nave scuola torpedinieri *Venezia*, e le spese d'ufficio ed i supplementi da corrispondersi al medesimo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 14 novembre 1881.

UMBERTO.

F. ACTON.

Visto, *il Guardasigilli*: G. ZANARDELLI.

TABELLA *d'armamento speciale della nave scuola torpedinieri* Venezia

GRADO	In armamento completo
Capitano di vascello / Capitano di fregata	1
Capitano di corvetta	1
Tenente di vascello	3
Sottotenenti di vascello	8
Guardiamarina	4
Commissario di 1ª o 2ª classe	1
Allievo commissario	1
Medico di 1ª classe	1
Sottocapo macchinista	1
Capo timoniere di 2ª o 3ª classe	1
Sottocapo timoniere	4
Secondo capo furiere	1
Sottocapo furiere	1
Nocchiere di 1ª, 2ª o 3ª classe	1
Secondo nocchiere	6
Sottonocchiere	4
Marinaro di 1ª classe	10
Marinaro di 2ª classe	10
Marinaro di 3ª classe	30
Cannonieri di 1ª o 2ª classe	2
Capo torpediniere di 1ª classe	1
Secondo capo torpediniere	9
Sottocapo torpediniere	9
Torpedinieri di 1ª classe	14
Allievi torpedinieri (Vedi nota n. 4).	
Macchinista di 1ª classe	3
Macchinista di 2ª o 3ª classe	5
Capo fuochista	1
Sotto capo fuochista	1
Fuochisti di 1ª o 2ª classe	14
Fuochisti eventuali (Vedi nota n. 3).	
Maestro d'ascia di 1ª, 2ª o 3ª classe	1
Maestro armarolo di 1ª, 2ª o 3ª classe	1
Secondo maestro armarolo (A)	1
Secondo maestro calafato	1
Sottomaestro veliere	1
Operaio d'ascia	1
Operaio armarolo	3
Operaio falegname	1
Aiutante di 1ª, 2ª o 3ª classe	1
Sottoaiutante	4
Trombettiere	4
Sottocapo infermiere	1
Infermiere di 1ª o 2ª classe	1
Commesso	2
Cuoco	3
Domestico	3
Totale	177

Note.

1° Le spese d'ufficio ed i supplementi mensili continueranno ad essere corrisposti sulla nave *Venezia* in base a quanto è stabilito dalla tabella (*A*), annessa al R. decreto 5 ottobre 1878, per la *nave scuola torpedinieri* aumentati però di: 4 supplementi da L. 12 mensili per i secondi capi torpedinieri; di 4 supplementi da L. 7 50 per i sottocapi torpedinieri, e di 2 supplementi da L. 6 per i secondi nocchieri contabili dei galleggianti diversi, aggregati alla nave scuola.

2° Il personale assegnato dalla presente tabella servirà pure ad equipaggiare il portatorpedini ed il lanciasiluri che venissero aggregati alla nave scuola torpedinieri.

3° Per il servizio delle macchine della nave scuola torpedinieri non sono assegnati fuochisti eventuali; qualora però per l'accensione simultanea dei fuochi sui vari galleggianti a vapore aggregati alla nave scuola si rendesse necessario l'aiuto dei fuochisti eventuali potranno al massimo prelevarsi quattro marinari di 3ª classe per tal servizio.

4° Il numero degli allievi torpedinieri è indeterminato.

Roma, 14 novembre 1881.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro della Marina

F. ACTON.

REGOLAMENTO *per la costruzione, manutenzione e sorveglianza delle strade provinciali, comunali e consorziali della provincia di Udine.*

Continuazione e fine — Veggasi il numero 281

TITOLO II. — **Personale tecnico e sue attribuzioni.**

a) Ingegnere capo.

Art. 67. — L'ingegnere capo ha una responsabilità complessiva inerente alla sopraintendenza che egli deve esercitare per guarentire il regolare e buon risultamento di tutte le opere.

Art. 68. Dirige lo studio dei progetti ed esercita la sorveglianza sulla esecuzione delle opere tutte che vengono fatte per conto della provincia, e che hanno per oggetto la costruzione, i miglioramenti, le riparazioni, la manutenzione e la conservazione delle strade provinciali e delle opere inerenti; e spetta a lui di dare agli ingegneri ed agli altri impiegati da lui dipendenti tutte quelle istruzioni che occorrono, perchè essi possano soddisfare nel miglior modo alle incumbenze che loro sono rispettivamente dal regolamento assegnate.

Art. 69. Rivede tutti gli atti che vengono redatti dagli ingegneri di riparto, e quindi i progetti, le perizie, i conti preventivi e consuntivi, i conti cauzionali e le liquidazioni delle forniture, i ruoli delle mercedi agli stradini, le polizze di opere ad economia, ecc., ecc., e col proprio voto li trasmette alla Deputazione.

Art. 70. Propone alla Deputazione provinciale i riparti stradali da assegnarsi agli ingegneri da lui dipendenti, nonchè agli assistenti tecnici ed ai capistradini e stradini.

Art. 71. Visita tutte le linee di strada appartenenti alla provincia ed i lavori in costruzione, ogniqualvolta ne ravvisa il bisogno, e previo l'assenso della Deputazione.

Notizia la Deputazione provinciale delle visite ordinate agli ingegneri di riparto.

Art. 72. Entro il 15 di luglio di ogni anno deve presentare alla Deputazione provinciale il sommario preventivo delle opere di manutenzione delle strade provinciali, per norma della compilazione del bilancio della provincia.

b) Ingegnere di riparto.

Art. 73. L'ingegnere di riparto dipende direttamente dall'ingegnere capo, cui deve riferire con rapporto bimestrale sulla condizione della linea affidatagli, sull'adempimento o meno degli appaltatori ai loro obblighi, e sugli eventuali bisogni delle strade ed opere relative d'arte. Ad ogni evenienza straordinaria parteciperà l'emergente, proponendo le misure da adottarsi, notando il più o meno d'urgenza, e riferendo su quelle che, ammettendo dilazione, fossero anche state attivate.

Art. 74. Dirige tutti i lavori di manutenzione, e per avventura quelli pure di costruzione che gli vengono affidati, in conformità delle migliori regole d'arte; è responsabile delle regolarità e buona esecuzione degli stessi, nonchè dell'osservanza del presente regolamento.

Art. 75. Visita le strade soggette alla sua dipendenza, e quelle opere la cui costruzione viene alla sua direzione affidata, le quante volte le esigenze del servizio lo richiedano, e ciò dietro gli ordini dell'ingegnere capo, e sempre ed in ogni caso con l'assenso del medesimo, ed è obbligato a tenere un esatto registro di tutte le trasferte eseguite, e ciò a base della liquidazione delle sue competenze.

Art. 76. Ogni qualvolta occorre di assumere operai straordinari, l'ingegnere di riparto impartisce le opportune disposizioni, ed in pari tempo ne dà pronto avviso per l'opportuna controlleria all'ingegnere capo, quindi ne compila il ruolo nominale, che colla relazione bimestrale viene prodotto all'ufficio tecnico, trattenendone una copia presso di sè, per unirla a suo tempo alla liquidazione che annualmente in via regolare deve essere prodotta.

Art. 77. Entro il mese di giugno di ogni anno redige il preventivo della spesa occorrente per l'anno successivo, giusta i modelli 10, 11, 12, onde l'ingegnere capo possa produrne il preventivo sommario pei bilanci della provincia entro il termine prescritto dall'articolo 72.

Art. 78. Compila i conti cauzionali mensili, di cui all'art. 60, e procede, colle norme degli articoli 61 e 62, alla misurazione delle ghiaie ed al riscontro delle opere eseguite a base dell'annuale liquidazione, premettendo all'uopo i relativi inviti.

Art. 79. Produce mensilmente lo stato di servizio degli stradini a base del mandato da emettersi a favore degli stessi dalla Deputazione provinciale pel pagamento del loro salario.

Art. 80. Vigila affinchè gli assistenti, i capistradini o gli stradini da lui dipendenti adempiano al loro dovere; — informa sul servizio dei medesimi, e, in caso di mancanze, fa le proposte per l'applicazione delle misure disciplinari ai termini del regolamento.

Art. 81. Riferisce, dopo averle constatate, su tutte le contravvenzioni che venissero scoperte ai termini e pegli effetti del regolamento e di polizia stradale.

Art. 82. Non potrà far eseguire alcun lavoro non contemplato dal progetto approvato di manutenzione senza l'assenso della Deputazione, nè oltrepassare i limiti assegnati nel preventivo pella somministrazione dei materiali, e di ogni articolo riferentesi alla manutenzione, per modo che la spesa non ecceda la preavvisata.

c) Assistenti tecnici.

Art. 83. La nomina degli assistenti tecnici stradali viene assoggettata e regolata con lo stesse norme che reggono la nomina del personale dell'ufficio tecnico provinciale.

Sopra proposta dell'ingegnere capo la Deputazione può assumere, le quante volte se ne dimostri il bisogno, degli assistenti tecnici provvisori, cioè a tempo indeterminato, i quali dovranno essere licenziati tosto che la loro opera non sia ulteriormente richiesta dal servizio stradale.

Art. 84. L'assistente tecnico deve conoscere il metodo pratico di manutenzione stradale adottato, possedere una pratica esperienza di costruzioni in genere, essere capace di assistere l'ingegnere direttore nei rilievi geodetici, avere abilità nel disegno di costruzione, e saper tenere con esattezza il registro di quanto occorre alla manutenzione stradale.

L'assistente sarà assoggettato preventivamente ad un esame riferibile alle materie sopraccennate, il quale sarà tenuto presso lo ufficio tecnico.

Art. 85. In ogni giorno non festivo ed anche nei festivi in caso di bisogno, semprechè però per le disposizioni dell'ingegnere capo non si trovi occupato in lavori di tavolo od addetto a qualche sorveglianza speciale e continua, l'assistente deve trovarsi lungo le strade della sua sezione per vegliare alla esecuzione delle cure ordinarie di buon governo, e di quelle straordinarie che occorressero o venissero dall'ingegnere di riparto ordinate.

Ad ogni quindici giorni almeno ei dovrà aver fornita la visita di tutte le sue strade, e visitandole dovrà percorrerle quanto meno o nell'andata o nel ritorno a piedi, fermandosi nei singoli tronchi a seconda del bisogno.

Art. 86. Rileva i difetti esistenti, ordina agli stradini stabili di ripararli qualora sia di ordinario buon governo, in caso diverso ne prende nota e produce tosto un rapporto all'ingegnere direttore, constata le contravvenzioni alla polizia stradale che venissero eventualmente commesse, redigendone i protocolli prescritti dalla legge.

Art. 87. Nei casi d'urgenza quando accada doversi istantaneamente procedere alla sicurezza del transito od alla difesa della strada e dei suoi manufatti, dà disposizioni e fa eseguire i necessari lavori provvisionali sotto la propria responsabilità nei limiti del più stretto bisogno, riferendone però immediatamente pei cre-

duti ulteriori provvedimenti all'ingegnere di riparto, con rapporto illustrato da schizzi grafici sui guasti e disordini avvenuti o temibili, e dei lavori ordinati a riparo.

Art. 88. Compila e rassegna all'ingegnere direttore i ruoli nominativi delle opere impiegate, e le polizze settimanali, tenendo presso di sè il settimanale in corso, e periodicamente al 25 d'ogni mese presenta all'ingegnere stesso gli stati di situazione mensile delle forniture eseguite dagli appaltatori, accompagnandoli con un rapporto sulla condizione generale delle strade e delle relative opere d'arte, nonchè sui lavori in corso e sulla condotta ed attività degli stradini.

Art. 89. Custodisce gli utensili ed attrezzi che gli venissero confidati, e ne è responsabile.

Art. 90. In nessun caso, tranne che in quelli di urgenza, di cui si è accennato al precedente articolo 87, l'assistente può assumere lavoratori straordinari, ed ordinare somministrazioni all'appaltatore senza un ordine regolare dell'ingegnere di riparto.

Art. 91. Il suo domicilio sarà fissato dall'ingegnere capo d'accordo con la Deputazione provinciale a seconda delle esigenze del servizio.

Art. 92. Gli assistenti assunti con esame godono di una paga fissa annuale di lire 1500, ed hanno diritto all'aumento di un ventesimo sullo stipendio stesso al compiersi di ogni quinquennio di servizio, ritenuto però che con lo accumularsi degli aumenti la paga non debba mai oltrepassare le lire 1800.

Non hanno diritto ad indennità di trasferte od a diarie che nei soli casi nei quali vengano destinati a qualche sorveglianza speciale e continua, o chiamati in servizio temporaneo fuori della propria sezione.

Titolo III. — Norme per le trasferte degli ingegneri ed assistenti tecnici e relativo indennità.

Art. 93. Per le prestazioni fuori della sede d'ufficio gli ingegneri provinciali ricevono una indennità da essere liquidata mensilmente a norma della seguente tariffa:

1. Per diaria:

All'ingegnere capo	L. 8 00
Agli ingegneri ordinari	» 6 00
Agli ingegneri allievi.	» 5 00

2. Per competenze di viaggio gli ingegneri tutti indistintamente ricevono:

a) Se coi mezzi ordinari del cavallo, per trasferte entro il raggio di dieci chilometri, per ogni chilometro tanto di andata che di ritorno. . . . . L. 0 50
per le trasferte a maggiore distanza, per ogni chilometro come sopra . . . . » 0 30

b) Se con ferrovia, biglietti di seconda classe, e la percorrenza, giusta la lettera a), fino alla stazione.

c) L'ingegnere capo, quando viaggia in ferrovia, ha diritto ai biglietti di prima classe.

Art. 94. Le indennità agli assistenti tecnici, quando chiamati in servizio straordinario fuor di sezione, o destinati alla sorveglianza speciale e continua di qualche lavoro, sono:

a) Per diaria, lire 4, se la durata della missione o della sorveglianza speciale non supera i quindici giorni; e di lire 3 negli altri casi;

b) Per trasferta, lire 0 20 per chilometro di andata e ritorno.

Art. 95. L'ingegnere capo, gli ingegneri di riparto e gli assistenti tecnici dovranno notare sul libretto di servizio di ciascun stradino (del quale si dirà più innanzi all'articolo 111, num. 3), e volta per volta, la visita fatta, indicandone il giorno e l'ora, nonchè le osservazioni e le istruzioni date.

Titolo IV. - Basso personale di sorveglianza e lavorante.

a) Capi stradini.

Art. 96. I capi stradini sono semplici salariati mensili destinati a fare le veci degli assistenti tecnici sulle linee stradali della minore importanza e quindi più specialmente in pianura.

Conseguentemente dove vi ha un assistente tecnico stradale non può esservi anche il capo stradino, e viceversa.

Art. 97. I capi stradini vengono assunti dalla Deputazione provinciale in base a concorso:

a) Corredato da documenti provanti la buona condotta, la condizione personale non pregiudicata da condanne criminali o da contravvenzioni penali, la non appartenenza alla prima categoria del servizio militare durante il periodo di ferma sotto le armi, ed il robusto temperamento;

b) E vincolato ad un esame, nel quale dovranno dimostrare che possiedono una qualche pratica esperienza nelle opere stradali in genere, che comprendono il linguaggio grafico del disegno per le costruzioni e che sanno tenere con esattezza un registro e fare alla buona un rapporto scritto all'ingegnere di riparto.

Art. 98. Prestano giuramento dinanzi al sindaco del comune di loro domicilio, a termini dell'articolo 72 del regolamento di polizia stradale, approvato col R. decreto 15 novembre 1868.

Art. 99. Le disposizioni degli articoli 85, 86, 87, 88, 89, 90 e 91, relative agli assistenti tecnici, e quelle dell'articolo 95 concernenti l'obbligo di segnare la visita alle strade sul libretto di servizio degli stradini, sono applicabili anche ai capi stradini.

Art. 100. Il salario mensile di ogni capo stradino è di lire 75, con diritto all'aumento di un ventesimo sul salario stesso al compiersi di ogni quinquennio di servizio, e non più oltre di quattro quinquennii.

Art. 101. Si provvederanno a proprie spese di un distintivo consistente in un cappello con suvvi, nella parte frontale, la leggenda: « *capo stradino provinciale.* »

Art. 102. I capi stradini non hanno diritto a pensione, ed il loro licenziamento può aver luogo, oltrechè per misura di punizione (qualmente viene previsto e stabilito più innanzi all'articolo 121), altresì quando si rendono inabili, e nei casi in cui la strada cessi di essere provinciale, o che la provincia intenda sostituirli con assistenti tecnici, od anche soltanto diminuirne il numero.

b) Stradini.

Art. 103. Gli stradini sono semplici lavoranti salariati mensilmente e senza diritto a pensione, e vengono assunti dalla Deputazione provinciale in base a concorso, o sopra proposta dell'ingegnere capo.

La scelta dovrà sempre cadere sopra soggetti di conosciuta idoneità, di robusto temperamento, e che mediante documenti abbiano offerta la prova di buona condotta, di andare esenti da condanne per crimini e contravvenzioni in sede giudiziaria, di non appartenere alla prima categoria del servizio militare durante il periodo di ferma sotto le armi, e di saper leggere e scrivere.

A parità di condizioni saranno sempre preferiti i figli degli stradini defunti o divenuti inabili al servizio.

Art. 104. Prestano giuramento dinanzi al sindaco del luogo di loro domicilio, egualmente come i capi stradini (veggasi articolo 98).

Art. 105. Ad ogni stradino verrà assegnato un tronco di strada, la cui lunghezza sia determinata in relazione alle circostanze speciali, e la di lui abitazione dovrà trovarsi il più possibile in prossimità al tronco medesimo.

Art. 106. Gli stradini devono obbedienza agli ordini ed alle istruzioni che vengono loro date dall'assistente stradale e rispettivamente dal capo stradino, e gerarchicamente poi dall'ingegnere di riparto e dall'ingegnere capo.

Art. 107. Non potrà mai impiegarsi in nessuna opera che sia

estranea alla manutenzione, nè essere comandato da estranei alla dirigenza di questa.

Art. 108. Ogni stradino deve mantenersi provveduto a proprie spese:

Di un raschiatoio in lama di ferro per la polvere e pel fango;

Di un rastrello di ferro dentato pei sassi;

Di un badile;

Di una carriuola;

Di un piccone a punta ed a zappa;

Di una pala di legno per la neve;

Di uno spago lungo metri 20 con molinello per l'allineamento dei cigli;

Nonchè del distintivo uniforme consistente in un cappello con leggenda in lamina d'ottone, giusta il modello che sarà conservato presso l'ufficio tecnico provinciale.

Art. 109. Verrà poi fornito a spese dell'Amministrazione provinciale:

1. Di un'asta cilindrica di legno alta due metri munita inferiormente di punta di ferro e superiormente di una lastra di ferro ovale nella quale sia scritto il numero progressivo del suo tratto di strada.

2. Di un libro in cui si troverà stampato:

a) Il presente regolamento in tutti quegli articoli che lo risguardano;

b) La sezione prima, capo quarto, titolo secondo, della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici;

c) Il regolamento di polizia stradale concernente anche la libertà della circolazione e la materiale sicurezza del pedaggio sulle pubbliche strade;

d) Il quadro per la registrazione degli attrezzi ed utensili di proprietà dell'Amministrazione che a lui vengono consegnati per l'uso o per la custodia.

3. Di un altro libretto di servizio custodito in astuccio di latta, il quale conterrà:

a) Il nome e cognome dello stradino, il nome della strada, ed il numero ed i limiti del tratto di strada a lui affidato;

b) Il quadro delle visite fatte alla strada dagli agenti superiori, e cioè dai capi stradini, dagli assistenti stradali, dagli ingegneri di riparto e dall'ingegnere capo, ed in cui verrà notato dagli agenti medesimi il giorno e l'ora della visita, le osservazioni sul lavoro e sulla condotta dello stradino possessore del libretto, e gli ordini e le istruzioni impartitegli.

4. E nelle strade di montagna verrà fornito anche di un maglio pesante di ferro a testa e punta per lo spezzamento dei ghiacci e dei grossi sassi che cadono ad ingombrare la carriera stradale.

5. E finalmente di tutti quegli altri utensili ed attrezzi, di cui lo si desiderasse provveduto, e che dall'articolo 108 non sono posti a di lui carico.

Art. 110. Di quegli attrezzi che vengono forniti dall'Amministrazione lo stradino ne è responsabile, salvo il degrado conseguente dal loro uso.

Art. 111. Quelli fra gli stradini che mancassero totalmente od in parte degli attrezzi prescritti o dei mezzi per provvederli saranno sovvenuti dall'Amministrazione provinciale, la quale si rimborserà con piccole ritenute sul loro salario.

Art. 112. Incombe ad ogni stradino la esecuzione normale di tutti i lavori riferibili alla manutenzione ordinaria lungo il tronco di strada assegnatogli, occupandosi:

a) A spazzare la polvere;

b) A togliere il fango;

c) A sgomberare le nevi e spezzare e sgomberare i ghiacci;

d) Ad appianare e riempire con ghiaia le carreggiate e le depressioni che si manifestano sul piano stradale;

e) A raccogliere, spezzandoli ove occorra per la loro rimozione, i sassi che cadono sul piano stradale, e depositandoli sui margini per indi trasportarli in rifiuto in luoghi dove non danneggiano le attinenze della strada o le proprietà private;

f) A procurare il libero sfogo alle acque scorrenti nei fossi e cunette laterali alle strade;

g) A levare e sradicare l'erba che fosse eventualmente cresciuta sul piano stradale;

h) A conservare la regolarità delle scarpe;

i) A conservare la continuità, l'allineamento, il parallelismo e la livellazione dei cigli;

l) A tenere sgombri da interrimenti e perfettamente ufficiosi i tombini ed altri manufatti servienti al passaggio delle acque.

Si presterà egualmente per ogni altra opera od emergenza, pel cui eseguimento occorresse l'aggiunta di mezzi straordinari.

Art. 113. Veglierà alla conservazione di tutte le opere d'arte, paracarri, piantagioni ed altro esistenti lungo il tronco assegnatogli, nonchè al pieno adempimento delle prescrizioni portate dal regolamento di polizia stradale, di cui gli è data copia stampata, come alla lettera *c*, numero 2, dell'articolo 108, accertando le relative contravvenzioni e procedendo al sequestro, in quanto ne sia il caso, ed ai termini degli articoli 72, 73, 74 e 75 del regolamento medesimo, non senza però in pari tempo fare analoga denuncia al sindaco del luogo ed all'ingegnere di riparto, od al sorvegliante, od al capo stradino per la procedura di legge.

Art. 114. Ogni stradino deve prestare aiuto ed assistenza gratuita, in caso di bisogno, ai viaggiatori.

Art. 115. In ciascun giorno dell'anno deve trovarsi sulla strada dall'albeggiare al tramonto, e percorrere in tutta la lunghezza il proprio tronco per applicare l'opera sua di precedenza su quei punti che maggiormente hanno bisogno di venire riparati.

Accadendogli doversi porre al riparo di acquazzoni, di burrasche, ecc., ecc., si ricovererà nel più prossimo luogo per poter, tosto cessato l'impedimento, riprendere il lavoro od esser pronto ad accorrere ad ogni eventuale bisogno.

Art. 116. Viene fatta eccezione pei giorni festivi, nei quali basta che lo stradino visiti semplicemente la strada per rimuovere, occorrendo, quegli ostacoli che si opponessero al libero passaggio o fossero di pericolo ai viandanti.

In caso d'urgenza però, e dove il bisogno lo richieda, è obbligato a lavorare anche nei giorni festivi.

Art. 117. Il riposo giornaliero dello stradino è di tre ore in estate, di due in primavera ed autunno, e di un'ora e mezza nell'inverno, ripartite nel modo che sarà stabilito dall'ingegnere capo. Non potrà però mai allontanarsi dalla strada, ma anche quando dovrà rifocillarsi o riposarsi dovrà restare in luogo vicino alla stessa.

Art. 118. L'asta, di cui si è detto all'art. 109, n. 1, deve dallo stradino essere tenuta costantemente infissa nel terreno, lungo uno dei margini della strada, trasportandola quando occorre per modo che non si trovi mai da essolui distante più di 100 metri; ed anche allorquando lo stradino deve allontanarsi momentaneamente per causa di intemperie, l'asta dovrà rimanere infissa sul ciglio della strada di fronte al luogo dove egli ha preso ricovero.

Art. 119. Quando, per ottenuto permesso, o per cagione di malattia, o per altre circostanze, non possa prestare il suo servizio, dovrà sostituire in sua vece persona avente i necessari requisiti, facendo pervenire analoga partecipazione all'ingegnere riparto.

In caso di malattia di oltre dieci giorni, regolarmente provata, la mercede del sostituto sarà corrisposta dalla provinciale Amministrazione.

Ove però la malattia eccedesse i tre mesi, sarà sospeso il soldo, e lo stradino verrà sostituito stabilmente.

Art. 120. A corrispettivo della sua opera lo stradino riceverà il salario mensile posticipatamente di lire 35. Nel caso di straordinarie prestazioni l'ingegnere direttore potrà proporre a favore dello stradino quella motivata rimunerazione che credesse opportuna e sulla cui concessione spetterà alla Deputazione provinciale il decidere.

TITOLO V. — **Punizioni.**

a) Pei capi stradini.

Art. 121. I capi stradini quando vengono meno ai doveri loro imposti saranno passibili:

a) Dell'ammonizione formale scritta;

b) Della multa, mediante trattenuta nel *maximum* di lire 20;

c) Del licenziamento.

Questa terza suprema misura di punizione potrà venire applicata dopo tre ammonizioni o multe.

L'applicazione dell'ammonizione spetta all'ingegnere capo; e nella voce alla Deputazione provinciale, sopra di lui proposta, quella delle punizioni di cui alle lettere *b* e *c*.

Nel caso di verificata frode o di altra grave mancanza o causa la misura di rigore del licenziamento verrà immediatamente applicata senza riguardo di sorta ai precedenti.

b) Pegli stradini.

Art. 122. Le mancanze degli stradini nell'adempimento dei lavori imposti loro dal presente regolamento saranno punite:

a) Con multe;

b) Colla sospensione senza salario per un tempo non minore di dieci nè maggiore di cinquanta giorni;

c) Col licenziamento.

Nel corso di ciascun anno:

Alla prima mancanza di uno stradino sarà inflitta una multa di due lire;

Alla seconda la multa di cinque lire;

Alla terza potrà essere sospeso;

Alla quarta potrà venire licenziato dal servizio.

Nel caso di verificata frode o di altra grave mancanza o causa, sarà immediatamente licenziato quand'anche siffatta mancanza fosse la prima.

Le multe vengono inflitte dall'ingegnere capo, che ne dà al contempo circostanziata partecipazione alla Deputazione provinciale, ed a questa appartiene il decretare la sospensione ed il licenziamento sopra motivato rapporto di esso ingegnere.

Art. 123. Alla fine di ogni anno la somma di tutte le multe inflitte verrà dall'ingegnere capo, previa approvazione della Deputazione, ripartita fra quegli stradini che per la loro irreprensibile condotta e pel loro zelo nell'adempimento dei propri doveri se ne saranno resi maggiormente meritevoli.

Quando si costituisca una Cassa di mutuo soccorso fra gli stradini le multe saranno devolute alla medesima.

TITOLO VI. — **Attribuzioni dell'ufficio di ragioneria negli atti concernenti la spesa delle strade provinciali.**

Art. 124. Prima di deliberare su qualsiasi pagamento risguardante il servizio delle strade provinciali, gli atti tutti relativi dovranno passare all'ufficio di ragioneria per la revisione di sua competenza tanto in linea contabile quanto per ciò che concerne la esatta applicazione dei prezzi di contratto.

CAPO II. — *Strade provinciali che attraversano le città ed i villaggi.*

Art. 125. Alla manutenzione, del pari che alla sistemazione delle strade provinciali che traversano l'abitato delle città e dei villaggi, vi provvedono a tutto loro carico i rispettivi comuni, sotto la sorveglianza tecnica dell'ufficio del Genio civile provinciale (legge sui lavori pubblici, articolo 41).

Rispetto alla manutenzione la provincia corrisponde ad essi comuni un'indennità annua pari alla spesa di manutenzione di un tronco contiguo di strada di eguale lunghezza fuori dell'abitato e posto in condizioni analoghe.

Art. 126. Lungo i tratti di strada che scorrono frammezzo ad abitati è proibito il distribuire o formare cumuli di ghiaia, dovendo questa, per quanto occorre nei tratti medesimi, essere depositata in aree libere appartate dalla sezione stradale, ed anche sulla strada stessa, ma subito fuori dell'abitato.

Art. 127. Nel caso di trascurata manutenzione i comuni cui ne corre l'obbligo verranno con l'autorità del Regio prefetto richiamati a dover, entro un perentorio termine, fare tutte quelle provvisto e quelle opere di buon governo delle quali ne emerga il difetto e rispettivamente il bisogno; e qualora qualche comune, nonostante il richiamo, si mantenga reluttante, l'Amministrazione provinciale vi provvederà d'ufficio a tutto carico del comune medesimo.

In qualunque caso l'indennità annua, di cui l'articolo precedente, verrà corrisposta soltanto quando da certificato dell'ingegnere capo provinciale sia constatato e risulti che la strada traversa fu dal comune tenuta, e si trova in istato di lodevole manutenzione.

CAPO III. — *Strade comunali.*

TITOLO I. — **Norme generali per la manutenzione.**

Art. 128. La manutenzione e conservazione delle strade comunali comprese negli appositi elenchi, e di tutte le relative opere di arte, sono obbligatorie ed a rispettivo carico dei comuni, sotto la immediata e responsabile sopraintendenza delle guardie municipali.

Art. 129. Per la fornitura delle materie e per le opere occorrenti per le manutenzioni stradali si osserveranno le disposizioni dell'articolo 128 della legge comunale e provinciale, vale a dire potranno essere fatte per economia qualora non importino un dispendio superiore alle lire 500, e dovranno essere fatte per appalto qualora importino una spesa maggiore.

Gli accolli saranno sempre fatti in base a prezzi unitari.

Il Regio prefetto potrà, in seguito a deliberazione del Consiglio comunale, permettere la deroga dall'obbigo dell'appalto anche per somme maggiori alle lire 500, autorizzando gli accolli per licitazione o trattativa privata, ovvero anche per economia.

Art. 130. Tanto nell'uno che nell'altro caso le cure di buon governo (lo spargimento delle ghiaie compreso) devono venire effettuate a mezzo di stradini stipendiati dal comune e dipendenti dagli ordini della Giunta municipale.

Art. 131. Gli stradini si considerano come semplici giornalieri, e sono assunti dalla Giunta municipale in base alla presentazione dei seguenti documenti:

a) Di buona condotta;

b) Di essere esenti da condanne criminali e per contravvenzioni in sede giudiziaria;

c) Di non appartenere alla prima categoria della leva militare durante il periodo di ferma sotto le armi;

d) Di saper leggere e scrivere.

Art. 132. Vanno applicate agli stradini in servizio dei comuni le disposizioni tutte statuite per gli stradini provinciali negli articoli 98, 108, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119 e 122. Fatta avvertenza che pegli stradini comunali il distintivo si limita e consiste in un berretto con suvvi la leggenda: *stradino comunale di* . . . . ecc., ecc., e che al riguardo dell'altro articolo 113, le denuncie per le contravvenzioni vanno fatte semplicemente al sindaco del luogo.

Art. 133. Qualora le strade in manutenzione di un comune non raggiungano una estesa od una importanza di lavoro sufficiente per tenere uno stradino durante l'intero anno di continuo occupato, le opere di buon governo si faranno eseguire a mezzo di braccianti pagati a giornata.

Art. 134. Lo sfalcio delle erbe crescenti sulle ciglia e sulle scarpe stradali, ed i terricci saranno utilizzati mediante incanto, od in quell'altra maniera che stabilirà il Consiglio.

Art. 135. Gli appalti delle forniture, tanto se per asta pubblica, quanto se per licitazione o per trattativa privata devono farsi in base di regolare progetto compilato da un ingegnere.

La durata non potrà esser maggiore di cinque anni.

Art. 136. I progetti delle manutenzioni dovranno venir assoggettati all'approvazione del Consiglio, e sottoposti quando l'importo della spesa di un anno sorpassa le lire 500, alla revisione dell'ufficio tecnico provinciale.

Art. 137. Le prescrizioni e le norme, espresse negli articoli 49, 50, 51, 52, 53, 54 e 55 del presente regolamento, relativamente alle strade provinciali, s'intendono ripetute ed in pieno vigore anche per le strade comunali, con avvertenza che, al riguardo dello articolo 50, è il comune che intervenir deve, in quanto occorra procedere coi mezzi coattivi, alla occupazione temporanea dei fondi per cave del materiale.

Art. 138. Le forniture in materiale ed opere, tanto se fatte per asta, quanto se per licitazione, dovranno venir riscontrate, misurate, liquidate e collaudate da un ingegnere, in concorso di un membro della Giunta municipale, entro il mese di agosto di ogni anno, e contemporaneamente verrà rilevato lo stato della carreggiata e dei manufatti, e determinata la quantità del materiale di manutenzione da approntarsi per l'anno successivo, e le opere da eseguirsi nei manufatti, acciò il tutto possa servire di norma nella compilazione del bilancio comunale.

Con regolare avviso di otto giorni in precedenza il fornitore dovrà essere invitato a presenziare di persona o mediante suo delegato i riscontri e la misurazione, con avvertenza che i risultamenti saranno ritenuti attendibili anche in sua assenza.

Art. 139. Le competenze dovute agli ingegneri per la redazione dei progetti di manutenzione e per ogni prestazione relativa, e quindi anco per le misurazioni e collaudi, saranno dai comuni pagate in base a specifiche regolate dalla tariffa stabilita all'art. 29 del presente regolamento.

Art. 140. Le specifiche, di cui all'articolo precedente, verranno sottoposte alla revisione e tassazione dell'ufficio tecnico provinciale solo allorquando fra la Giunta municipale e l'ingegnere sorga al riguardo delle medesime una qualche contestazione.

TITOLO II. — **Sorveglianza sulla viabilità obbligatoria**

Art. 141. La veglianza sul servizio di manutenzione delle strade comunali spetta al sindaco.

I collaudi di generale manutenzione saranno sottoposti alla approvazione della Deputazione.

PARTE III.

Strade comunali consorziali.

Art. 142. Ai consorzi per la costruzione e manutenzione delle strade comunali con o senza il concorso della provincia, alla loro formazione, nonchè ai rapporti da essi derivanti, vi provvedono le disposizioni contenute negli articoli 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici, ed i regolamenti e le decisioni di massima emanate in proposito.

PARTE IV.

Disposizioni generali.

Art. 143. Per quanto concerne la polizia stradale o le relative contravvenzioni e pene, hanno dominio e dovranno venir osservate le disposizioni e prescrizioni portate dagli articoli 55 *usque* 83 inclusive della legge sui lavori pubblici, nonchè quelle tutte del regolamento approvato col R. decreto 15 novembre 1868, n. 4697, in quanto e le une e le altre sono alle strade provinciali e comunali rispettivamente applicabili.

Art. 144. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono applicabili anche alla costruzione e sistemazione delle strade comunali obbligatorie contemplate dalla legge 30 agosto 1868, in quanto il regolamento per l'esecuzione della legge stessa, pubblicato col R. decreto 11 settembre 1870, non vi osti.

Art. 145. Pei tronchi di strade che attraversano le borgate o le città, oltre alle disposizioni del presente regolamento, dovranno essere osservate anche quelle dei regolamenti locali di edilizia.

Art. 146. Gli appalti dei lavori di costruzione e di manutenzione delle strade non potranno essere concessi a quei Corpi morali ed a quelle Società che non hanno per iscopo tale genere di lavori.

Art. 147. I moduli approvati col regolamento che va a cessare, e che formavano parte del medesimo, rimangono in vigore.

Art. 148. Ogni e qualunque disposizione regolamentare che non sia ritenuta e confermata col presente viene abrogata.

PARTE V.

Disposizioni transitorie.

Art. 149. Ottenuta la sanzione Reale, il presente regolamento andrà subito in attività in tutte quelle parti nelle quali la sua pronta applicazione non trova ostacoli; — ed integralmente poi al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui avrà ottenuta la sua approvazione.

Udine, 6 giugno 1881.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici

A. BACCARINI.

Un foglio di Supplemento a questo numero contiene il R. decreto 20 novembre 1881, numero 485 (Serie 3ª), che approva le variazioni ai residui attivi e passivi trasportati rispettivamente al bilancio definitivo di previsione dell'entrata per l'anno 1881 ed a quelli della spesa dei Ministeri del Tesoro, delle Finanze e dei Lavori Pubblici per lo stesso anno, emergenti dalle unitevi tabelle *A* e *B*.

MINISTERO DELL'INTERNO

Elargizione a favore dei danneggiati dal terremoto in Orsogna.

Il Comitato centrale della Croce Rossa, a Bruxelles, ha erogato la somma di lire 500 a favore dei danneggiati dal terremoto, nel comune d'Orsogna (Chieti).

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduta la legge 7 aprile 1881, n. 133 (Serie 3ª);

Veduto il regolamento approvato con Reale decreto 16 giugno 1881, n. 253 (Serie 3ª);

Sentita la Commissione permanente istituita con l'art. 24 della legge 7 aprile sopra mentovata;

Di accordo col suo collega il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Determina quanto segue:

Art. 1. A partire dal 1° dicembre 1881 i biglietti consorziali da centesimi 50, entrati nelle Casse del Tesoro, non saranno più posti in circolazione.

I contabili dello Stato continueranno a ricevere i suindicati bi-

glietti, ma non dovranno adoperarli nei pamenti delle spese, e dovranno versarli nelle Tesorerie.

In sostituzione dei biglietti da centesimi 50, che per effetto del presente decreto non saranno più posti in circolazione, verrà emessa moneta divisionaria d'argento, giusta l'art. 4 della legge 7 aprile 1881.

Art. 2. I biglietti del taglio suddetto da centesimi 50, che si presenteranno dopo il 30 novembre 1881 alle Tesorerie come logori, saranno cambiati esclusivamente in moneta divisionaira di argento.

Il presente decreto sarà sottoposto al visto della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1881.

Il Ministro: A. MAGLIANI.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

Il giorno 1° corrente, in Navacchio, provincia di Pisa, ed in Sassocorbaro, provincia di Pesaro ed Urbino, è stato attivato un ufficio telegrafico governativo, al servizio del governo e dei privati, con orario limitato di giorno.

Roma, il 1° dicembre 1881.

AMMINISTRAZIONE CENTRALE
DELLA CASSA DEI DEPOSITI E PRESTITI
PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

In conformità al disposto dall'articolo 21 del Regio decreto 31 marzo 1864, n. 1725, per la esecuzione della legge 24 gennaio stesso anno, n. 1636, sull'affrancamento dei canoni, censi ed altre prestazioni dovute ai corpi morali, si deduce a pubblica notizia, per norma di chi possa avervi interesse, che essendo stato dichiarato smarrito il certificato di affrancazione infradesignato, sarà rilasciato altro corrispondente titolo, ove non siano state fatte opposizioni, un mese dopo la pubblicazione del presente.

Certificato n. 3144 per l'annualità di lira una, emesso dalla ora soppressa Cassa dei depositi e dei prestiti in Napoli, a favore del Beneficio di Santa Maria del Castello in Lecce, in compimento dell'affrancamento dell'annualità di lire 51, dovuta al titolare Beneficio del signor Gaetano Palmieri.

Roma, 29 novembre 1881.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

I giornali inglesi commentano i discorsi extra-parlamentari dei membri del gabinetto.

Il sottosegretario di Stato per le colonie, signor Courtney, parlando ai suoi elettori di Liskeard, ricordò com'egli rifiutasse, da prima, il posto che accettò poi, quantunque non senza riluttanze, ed espose la ragione di una siffatta condotta. Disse di no quando credeva che il ministero liberale volesse mantenere l'annessione del Transvaal; disse di sì quando lo vide, edotto dall'esperienza e dagli avvenimenti, seguire una politica diversa o migliore.

Il signor Courtney si dichiarò soddisfatto del compromesso concluso coi Boeri, sebbene non creda finite ancora del tutto le difficoltà nell'Africa australe.

Parlando delle faccende interne deplorò la triste necessità in cui si trova il governo di usare il rigore in Irlanda, ma espresse grandi speranze negli effetti della legge agraria, la quale deve produrre col tempo una rivoluzione pacifica. È stato affermato, disse Courtney, che la legge agraria è una misura ladra e spogliatrice; or bene, se volessimo opporre fatti a fatti, e argomenti ad argomenti, non potremmo affermare che gli affittaiuoli sono stati fin qui derubati? Del resto, soggiunse egli, quando si verifichino casi di vera confisca, il governo è pronto a prenderli nella debita considerazione.

Tra le proposte che il ministero Gladstone intende fare al Parlamento nella prossima sessione, il signor Courtney nominò quella per la modificazione del regolamento della Camera dei comuni, quella per la modificazione della legge sul giuramento, resa necessaria dal caso di Bradlaugh, e quella per la riforma municipale di Londra, " questione, disse Courtney, malagevole ed arruffata quanto l'agraria. "

Un telegramma dell'*Agenzia Reuter*, da Costantinopoli, annunzia che lord Dufferin, ambasciatore d'Inghilterra, ed il signor De Novikoff, ambasciatore di Russia, hanno avuto recentemente una conferenza con Said pascià relativamente alla questione armena.

Lo stesso telegramma afferma non esservi alcun fondamento nella voce divulgata da alcuni giornali che Edhim pascià, ambasciatore di Turchia a Vienna, abbia presentato al governo austriaco una protesta contro la leva militare in Bosnia ed Erzegovina. Però, soggiunge il telegramma, Edhim pascià ha ricevuto l'ordine dal suo governo di comunicare le idee della Porta in proposito al ministro degli esteri, conte Kalnocky, non appena questi avrà assunto le sue funzioni.

Il *Temps* ha da Madrid, in data 2 dicembre, che il Senato ha approvato, nella seduta della sera innanzi, i progetti finanziari del signor Camacho, diggià votati dal Congresso.

Uno di questi progetti concede al ministro delle finanze la facoltà di negoziare una conversione definitiva coi portatori dei titoli del debito consolidato interno ed esterno e delle obbligazioni che lo Stato ha emesso per sovvenzionare le strade ferrate.

L'altra legge autorizza fin da ora la conversione preventiva dei debiti del Tesoro e delle obbligazioni ammortizzabili create dopo la ristorazione, come pure la conversione del 2 per cento interno ed estero e del debito galleggiante.

Il valore totale dei debiti da convertirsi ascende a 1535 milioni di franchi che la Banca di Spagna convertirà in 1800 milioni (valore nominale) di rendita 4 per cento, i cui titoli saranno emessi a 85, e rimborsati in 40 anni per mezzo di estrazioni trimestrali.

Questi valori privilegiati saranno garantiti coi proventi delle imposte dirette che saranno riscossi dalla Banca di Spagna, la quale riserverà 90 milioni e mezzo per il servizio degli interessi e delle estrazioni.

Subito dopo la promulgazione di queste leggi, il ministro delle finanze intavolerà ufficialmente dei negoziati coi portatori esteri. Le pratiche ufficiose fatte a Londra ed Amsterdam dimostrano che vi sono delle disposizioni favorevoli ad un accomodamento definitivo.

Nelle seduta di sabato della Camera dei deputati di Francia, dopo alcune spiegazioni pregiudiziali scambiate fra i signori Margaine e Goblet, relatore della Commissione finanziaria sui crediti per la spedizione di Tunisia, il signor Delafosse disse che il trattato del Bardo non è eseguibile, e che in ogni caso non bisogna farne dipendere la esecuzione dall'ordine del giorno del 9 novembre, col quale esso non ha alcuna connessione.

Il signor Gambetta respinse la teoria del preopinante. Egli insistette sull'impegno assunto dalla Francia, impegno rinnovato col predetto ordine del giorno.

Bisogna che il trattato venga eseguito integralmente. Non ci sono apprezzamenti che possano infirmarlo. Quanto alla applicazione definitiva di esso, la quale si connette ad interessi finanziari e doganali, il governo non può ancora pronunziarsi sui crediti e sulle spese; ma sopra tutte queste questioni verrà presentato alla Camera un progetto complessivo.

Dal signor Camillo Pelletan furono indicate le difficoltà di esecuzione del trattato del Bardo. La questione delle frontiere, secondo il signor Pelletan, sarà insolubile. Il protettorato genererà difficoltà senza numero. Occorrerà un corpo permanente di occupazione. Cosa si farà di quelle popolazioni abituate al dispotismo orientale? Vorrà la Francia sostenere delle istituzioni decrepite? L'oratore entrò in lunghi particolari sui precedenti della questione. Fu tolto di mezzo l'antico ministero del bey, ma vi si è sostituito un mussulmano più fanatico. Parlando della eventuale annessione della Tunisia, il signor Pelletan disse: " Riferiscono che il governo abbia una grande impazienza di spiegarsi. Ecco per lui una occasione di indicare la sua politica. "

Tornò alla tribuna il signor Gambetta e dichiarò di volersi spiegare sui punti accennati dal signor Pelletan.

Il trattato, secondo il signor Gambetta, non costituisce una impossibilità di trasformare la amministrazione beylicale. Certo la corruzione è grande, ma vi è interesse per tutti i francesi che sia posto fine a questi scandali. Il trattato indica con precisione che si dovranno rimaneggiare le imposte. Si potrà introdurre il controllo nelle dogane e nella esazione delle imposte. Si applicherà la giustizia colà dove essa non esiste. La Francia è protettrice e non annessionista. Il bey è pronto ad accoglierci. Egli sa che noi non siamo degli oppressori. Noi introdurremo un progetto di costituzione finanziaria che è effettivamente necessario. Si ha torto di chiedere che vengano soppresse le capitolazioni. Quella è una garanzia necessaria per il progresso della civiltà europea. Lo si può perfezionare dal punto di vista della giustizia. Coll'appoggio del Parlamento tale riforma si opererà con uno spirito di conciliazione. Le entrate del paese non saranno dilapidate.

L'idea della annessione, a parere del signor Gambetta, sarebbe la soppressione della dinastia, ciò che non entra nel trattato del Bardo. La conseguenza dell'abbandono della Tunisia sarebbe spaventevole. Uscire dalla Tunisia senza sapere chi debba entrarvi sarebbe il preludio di una quantità di stragi. La Francia udrebbe chiedersene conto. Essa non è più libera. Essa è legata.

Le imposte saranno ridotte al minimo possibile. Si tratta di sapere se abbiamo o no una politica estera. Bisogna conservare il patrimonio coloniale della Francia. Quando venga nettamente proclamata questa politica essa troverà sempre un eco in paese e nel Parlamento per approvarla. Ci abbisogna un guardiano vigile alle porte del nostro grande possedimento africano. Bisogna saper prevedere le necessità inevitabili. Conviene trovare degli accomodamenti col bey. Lo agente del nostro governo interverrà per impedire dei compromessi fatali alla Francia. Il trattato fa legge. Quando ne venga il tempo sarà comunicato e sottoposto al Parlamento il modo di eseguirlo.

Il signor Pelletan negò di aver chiesto l'abbandono immediato della Tunisia. Egli chiese soltanto che la Francia se ne disimpegni colle necessarie precauzioni, e quando gli interessi francesi sieno assicurati. Nella questione non c'entra l'interesse nazionale. Egli non avrebbe dato il suo voto ai crediti che si domandavano.

Le dichiarazioni del signor Pelletan, al dire del signor Gambetta, hanno provato che quando si tratta dell'onore della Francia ogni francese si trova d'accordo sul fondo delle questioni.

Poi il signor Gambetta si fece a discorrere dell'importanza finanziaria del progetto di legge sui crediti. Egli disse di credere che la soluzione proposta della Commissione di finanza fosse buona sotto l'aspetto degli assegni provvisori quando si tratta del controllo parlamentare. Ma soggiunse esistere un errore in materia di contabilità.

Il signor Wilson disse che il sistema degli assegni provvisori non è affatto corretto, e che il sistema della Commissione è più normale.

Il signor De Baudry d'Asson lesse una dichiarazione violenta per dire che la spedizione di Tunisia è un affare tenebroso. Egli fu richiamato all'ordine per aver parlato " del signor Ferry e dei suoi complici. "

Dopo votato l'articolo 1, il signor Giorgio Perin, in nome proprio e dei suoi amici, si dolse che la dichiarazione del presidente del Consiglio non abbia affermata nettamente la intezione di porre termine alla spedizione.

Il signor Gambetta precisò il suo pensiero dichiarando che rinunziare alla colonizzazione sarebbe rinunziare alla prosperità materiale del paese, ed inutilizzare la ricchezza nazionale.

Il telegrafo ci ha già recato l'annunzio che esaurita la discussione, i crediti per la spedizione tunisina furono approvati a grandissima maggioranza.

TELEGRAMMI
(AGENZIA STEFANI)

Roma, 3. — Ieri sera la Commissione generale del bilancio ha dato incarico ad una Sottocommissione, composta dei relatori dei diversi bilanci, e dell'onorevole Morana, il quale già riferì sulle maggiori spese dell'esercizio 1880, di prendere ad esame il disegno di legge relativo alle maggiori spese sul bilancio dell'esercizio 1881.

Quindi l'on. Damiani incominciò la lettura della relazione sul bilancio preventivo del Ministero degli Affari Esteri, rinviandone il seguito alla riunione di questa sera.

Londra, 3. — Il cadavere del conte di Crawford, morto a Firenze nel 1880 e sepolto a Dunecht, è scomparso. Lo scopo dei malfattori nel sottrarre il cadavere, è di ottenerne il riscatto.

L'Inghilterra offrirebbe la sua mediazione fra la Porta e la Grecia per la questione delle poste.

Si assicura che dopo il convegno degli imperatori d'Austria-Ungheria e di Russia, il principe di Galles visiterà le grandi Corti europee per ottenere il mantenimento dello *statu quo* conformemente al trattato di Berlino. L'Inghilterra si impegnerebbe di non creare alcuna difficoltà in Egitto.

Parigi, 3. — Un dispaccio da Pietroburgo reca che lo czar ricevette Ignatieff a Gatschina. È probabile che questi conservi il suo posto.

Il *Télégraphe* dice che Roustan sarebbe nominato ministro in Atene, e rimpiazzato a Tunisi da Barrère, membro della Commissione del Danubio.

Parigi, 3. — *Senato*. — Allain-Targé presenta il progetto di legge riguardante i crediti per la Tunisia. La seduta avrà luogo martedì.

La Camera discute progetti locali.

Berna, 3. — Sono sorte delle difficoltà nei negoziati commerciali tra la Francia e la Svizzera. Si crede che vi sia poca speranza di conchiudere un nuovo trattato.

Vienna, 3. — *Camera dei deputati*. — Sopra l'interpellanza della sinistra, perchè cioè il governo abbia permesso alla Länderbank di emettere nuove azioni prima che le anteriori sieno state interamente versate, il ministro conte Taaffe dà una lunga e particolareggiata risposta che anche i governi precedenti hanno seguito lo stesso procedimento, malgrado il regolamento a cui si riferiscono gli interpellanti. Questo regolamento relativo alle concessioni bancarie, elaborato in Consiglio dei ministri nel 1872, non era che una istruzione interna, non era obbligatorio per sempre e non fu mai pubblicato. Quindi non conveniva pubblicarne le modificazioni. Il governo protesta dunque contro l'affermazione che esso abbia evidentemente favorito la Länderbank. Il conte Taaffe enumera le ragioni economiche di somma importanza per lo Stato che giustificavano la concessione accordata alla Länderbank, conchiudendo che il governo fa uso del suo diritto, uniformandosi sempre alle leggi esistenti.

Cagliari, 3. — La corvetta *Caracciolo* lasciò Cagliari nella scorsa notte, ed il piroscafo *Tremiti* riprese quest'ancoraggio.

Vienna, 3. — La *Politische Correspondenz* ha da Galatz che la Commissione europea prese ieri la risoluzione di aggiornare la discussione del regolamento per la navigazione danubiana alla sessione straordinaria da convocarsi al principio di gennaio.

Mandano da Bucarest e da fonte autorevole alla stessa *Politische Correspondenz* che il ministro austriaco, in seguito al recente discorso di apertura delle Camere rumene, ricevette l'ordine di astenersi fino a nuova disposizione da ogni relazione personale coi ministri rumeni o di limitarsi alla spedizione degli affari correnti.

Parigi, 3 — Questa sera ha avuto luogo il primo pranzo offerto da Gambetta ai membri del corpo diplomatico. Il nunzio, come decano, occupava il posto d'onore.

Vi assistevano tutti gli ambasciatori, i ministri plenipotenziari e gli incaricati d'affari.

Parigi, 3. — Il ministro Bert sottopose a Grévy un decreto che rende facoltativo l'insegnamento religioso nei licei ed altri istituti secondari.

È smentito il disaccordo fra Gambetta e Gougeard.

Formasi alla Camera un nuovo gruppo, il quale si propone di appoggiare il ministero finchè seguirà la politica della sinistra o dell'Unione repubblicana moderata, ma non oltre. Esso conta 42 adesioni.

Tunisi, 3. — Una ordinanza del bey proclama la Società francese unica proprietaria dell'*Enfida*. La Società ne prese formalmente possesso.

Madrid, 3. — Le voci di dissensi nel ministero e di crisi sono smentite.

Yokohama, 2. — È giunta la corvetta *Garibaldi*. A bordo tutti bene.

Tunisi, 4. — Roustan è partito per la Francia. Raccomandò a Taieb, che lo accompagnò alla Goletta, di diffidare dei consigli che gli danno coloro che lo avvicinano, e di rinunziare ad ogni idea di salire sul trono.

Montevideo, 30 novembre. — È partito, direttamente per il Mediterraneo il postale *Umberto I*, della Società Rocco Piaggio.

Montevideo, 2. — È partito per il Brasile ed il Mediterraneo il vapore *Maria*, della Società Piaggio.

Bucarest, 4. — Il *Romanul*, confermando la notizia della sospensione dei rapporti fra l'Austria-Ungheria e la Rumenia, dice che nessun rumeno lascierà si attenti al principio della sovranità nazionale, che trovasi impegnata nella questione della navigazione del Danubio.

Il *Romanul* conclude esprimendo la speranza che la legittimità del diritto della Rumenia e l'equità dell'Europa ricondurranno l'Austria-Ungheria a sentimenti più giusti ed amichevoli.

Berlino, 4. — L'imperatore ha ricevuto alle ore 4 30 l'inviato straordinario di Turchia, Alì Nizami, che gli consegnò le insegne del Nicham Imitiaz.

Alle 5 ebbe luogo presso l'imperatore un banchetto, al quale, oltre Alì Nizami, intervennero pure Sadullah bey, i membri della presidenza del Parlamento, il feldmaresciallo Moltke, il conte Hatzfeld ed altri dignitari.

Parigi, 4. — Elezioni di deputati. Parigi, 10° circondario, eletto Lefèvre, amministratore del giornale *Le Rappel*. Lione, Humbert, amnistiato, in ballottaggio.

Parigi, 4. — Il *Siècle* dice che Waldeck-Rousseau, saputo che molti congregazionisti stranieri espulsi in seguito all'esecuzione dei decreti rientrarono in Francia con falsi nomi, ordinò di ricercarli e di espellerli. Le congregazioni sciolte, più o meno ricostituite, saranno pure richiamate al rispetto delle decisioni del governo. Inoltre si vieterà ai congregazionisti colpiti dai decreti di predicare in chiesa.

New-York, 4. — Il figlio di Blaine e Trescott, ex-diplomatico a Pechino, furono incaricati di missioni speciali presso il Perù ed il Chilì e cercheranno di fare conchiudere la pace.

NOTIZIE DIVERSE

Regia Marina. — La Regia corvetta *Caracciolo* approdava il 3 a Cagliari, ed il piroscafo *Tremiti* lasciava contemporaneamente quel porto.

La Regia corvetta *Garibaldi* giungeva il 2 a Yokohama. A bordo tutti godevano buona salute.

Una cometa. — Il professore P. Pigorini scrive al *Presente* di Parma:

Si riceve dall'America settentrionale la notizia della scoperta di una nuova cometa, della quale sono dati anche gli elementi del moto parabolico. Passerebbe essa alla minima dal sole fra il 5 e il 6 del prossimo febbraio. La sua luce è quindi crescente: ha moto di avvicinamento al polo boreale, e nel giorno di ieri avrebbe dovuto essere fra la costellazione di Andromeda e quella di Cassiopea.

Movimento navale dei Dardanelli. — Dall'8 al 22 novembre passarono i Dardanelli 257 bastimenti, cioè 168 velieri e 89 vapori. I carichi di grano erano 112, di granone 28, di generi diversi 116 ed 1 in zavorra.

Dei suddetti 257 bastimenti, 85 erano diretti per Marsiglia, 48

per Malta, 23 per Gibilterra, 13 per l'Inghilterra, 34 per la Grecia, 2 per Riposto, 2 per Venezia, 1 per Dedeagh, 5 per Genova, 6 per Trieste, 4 per Anversa, 1 per Kerci, 6 per l'Olanda, 1 per volo, 5 per la Siria, 1 per Kami, 1 per Amburgo, 1 per Bergen, 1 per Nizza, 2 per Dunkerque, 2 per Oette, 2 per Messina, 4 per Stavanger, 1 per Meline, 2 per Ragusa, 1 per Spagna, 1 per Oaral, 1 per Orano, 1 per Lusimpiccolo e 1 per Alessandria.

Decessi. — A Roma, in età di 85 anni, moriva il duca Filippo Lante di Montefeltro della Rovere, che nel 1848 fu generale della Repubblica romana.

— A Genova, colpito da apoplessia, moriva l'armatore cavaliere G. B. Lavarello, fondatore di una Compagnia di navigazione per il Plata. Il Lavarello fu uno di quegli uomini arditi, tenaci ed operosissimi di cui Genova dà non rari esempi. Malgrado la poderosa concorrenza delle Compagnie estere e nostrane sussidiate, il Lavarello era giunto a bene avviare una Compagnia di navigazione, dotata di bellissimi e capaci piroscafi, che facevano viaggi fra l'Italia e l'America.

— A Nizza, in età di 50 anni, è morto il principe Demetrio Ghika, ex-presidente del Consiglio dei ministri, e quindi presidente del Senato di Rumenia.

— A Korathal, nel Würtemberg, è morto in età di 71 anni il dottore Krapf, uno degli esploratori del continente africano. Il dottore Krapf fu missionario in Africa dal 1837 al 1853, scoperse il lago Nyassa, scrisse parecchie opere sulla linguistica e la etnografia dell'Africa, ed era membro della Società orientale tedesca.

— Il *Temps* del 2 annunzia la morte del cav. Giustino Maria Lequieu, scultore, che rese degli immensi servigi all'insegnamento artistico e professionale, fondando a Parigi una Scuola municipale di disegno e di scultura, che egli diresse dal 1835 al 1878.

— Il cav. Saint-Pierre, direttore della Scuola di agricoltura di Montpellier, è morto in età di 55 anni.

MONUMENTO SECCHI

(*Comunicato*).

Siamo lieti di annunziare che anche il Sommo Pontefice Leone XIII, amatore e cultore esimio delle scienze, si è degnato d'incoraggiare l'erezione del monumento scientifico Secchi, concorrendovi coll'acquisto dell'orologio, che dovrà adornare e servire alla stanza astronomica da costruirsi per l'equatoriale. Questo nobile tratto della pontificia munificenza onora sommamente noi promotori per l'altissima adesione ottenuta, e ci corre l'obbligo di esprimere pubblicamente la piena soddisfazione nostra e la riconoscenza dei reggiani per la generosità della Santità Sua.

Il Comitato ci comunica inoltre la seguente nota di municipi e provincie che offrirono 100 o più lire:

Municipio di Roma lire 500, provincia di Reggio di Calabria 500, provincia di Brescia 200, municipio di Bologna 200, di Correggio 200, di Lucca 100, di Novellara 100, di Palermo 100, di Milano 100, di Ancona 100, di Macerata 100.

Sottoscrissero per somma inferiore alle 100 lire i municipi di Alessandria (Piemonte), Albinea (Reggio Emilia), Atrani, Bagnolo in Piano, Borretto, Catanzaro, Carpi, Città di Castello, Catania, Camerino, Cajazzo, Cadelbosco Sopra, Cortona, Eboli, Ferrara, Genova, Gattatico, Guastalla, Lucca, Luzzara, Lonato, Montecchio, Mirandola, Medicina, Velletri.

TELEGRAMMI METEORICI
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, li 3 dicembre 1881.

Pressione diminuita alquanto al SW d'Europa e sull'Italia; leggermente salita altrove; sempre minima (755 mm.) sulle isole Ebridi, massima (779 mm.) sulla Lituania.

In Italia barometro variabile fra 770 e 767 mm. dal nord al sud.

Stamane cielo quasi sereno sul versante adriatico e sulle Puglie; quasi coperto o nebbioso o piovoso altrove.

Venti settentrionali deboli.

Temperatura abbassata.

Mare quasi calmo.

Continua il buon tempo.

Roma, 4 dicembre 1881.

Pressione superiore a 765 mm. fuorchè all'estremo W, NW e SW d'Europa; minima (761 mm.) al N dell'Irlanda, massima (776 mm.) sulla Transilvania.

In Italia barometro variabile fra 771 e 767 mm. dal N al S.

Nelle 24 ore qualche pioggerelli nell'Emilia, nelle Marche ed in Sicilia.

Stamane cielo sereno in Sardegna; misto sul continente; coperto in Sicilia, venti settentrionali solo sensibili in Terra d'Otranto e sull'estrema Sicilia.

Temperatura alquanto abbassata.

Mare mosso a Porto Empedocle e Siracusa.

Buon tempo.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 4 dicembre

STAZIONI	Stato del cielo 8 ant.	Stato del mare 8 ant.	TEMPERATURA Massima	Minima
Belluno	coperto	—	8,2	2,2
Domodossola	1[4 coperto	—	7,4	— 1,1
Milano	nebbioso	—	7,7	1,1
Venezia	sereno	legg. mosso	10,0	3,9
Torino	nebbioso	—	5,6	— 0,4
Parma	3[4 coperto	—	7,2	5,1
Modena	3[4 coperto	—	7,7	4,3
Genova	sereno	legg. mosso	11,6	6,7
Pesaro	3[4 coperto	legg. mosso	10,0	4,9
P. Maurizio	1[4 coperto	calmo	13,5	5,8
Firenze	sereno	—	12,0	3,5
Urbino	1[4 coperto	—	7,3	3,1
Ancona	1[2 coperto	legg. mosso	11,1	8,0
Livorno	sereno	legg. mosso	12,5	6,5
C. di Castello	sereno	—	10,2	— 3,0
Camerino	nebbioso	—	7,4	2,5
Aquila	coperto	—	7,7	2,4
Roma	nebbioso	—	13,0	0,6
Foggia	nebbioso	—	13,7	3,4
Napoli	sereno	calmo	13,4	8,7
Potenza	nebbioso	—	10,5	— 0,6
Lecce	1[4 coperto	—	15,0	8,4
Cosenza	3[4 coperto	—	14,0	7,6
Cagliari	sereno	calmo	16,5	6,5
Catanzaro	1[4 coperto	—	13,4	6,0
Reggio Cal.	1[2 coperto	—	16,5	11,8
Palermo	coperto	legg. mosso	17,5	11,1
Caltanissetta	3[4 coperto	—	13,5	6,0
P. Empedocle	coperto	mosso	19,5	10,5
Siracusa	coperto	mosso	16,3	12,6

Osservatorio del Collegio Romano — 3 dicembre 1881.

ALTEZZA DELLA STAZIONE = $49^{m},65$.

	8 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	767,7	767,3	766,6	767,8
Termomet. esterno (centigrado)	5,4	11,8	13,0	8,8
Umidità relativa....	94	70	77	81
Umidità assoluta...	6,29	7,25	8,58	6,86
Anemoscopio e vel. orar. media in kil.	N. 5	N. 0	NNW. 0	N. 0
Stato del cielo........	0. sereno	0. sereno	0. sereno	0. sereno

OSSERVAZIONI DIVERSE

Termometro: Massimo = 13,0 C. = 10,4 R. | Minimo = 3,4 C. = 2,7 R.

Osservatorio del Collegio Romano — 4 dicembre 1881.

ALTEZZA DELLA STAZIONE = $49^{m},65$.

	8 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	769,1	769,0	768,4	770,4
Termomet. esterno (centigrado)	2,4	8,4	11,2	6,3
Umidità relativa....	98	81	68	78
Umidità assoluta...	5,36	6,65	6,79	5,55
Anemoscopio e vel. orar. media in kil.	N. 2	N. 11	N. 8	N. 1
Stato del cielo........	10. nebbia folta	0. sereno	0. sereno	3. strati

OSSERVAZIONI DIVERSE

Termometro: Massimo = 11,3 C. = 9,0 R. | Minimo = 0,6 C. = 0,5 R.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA

del dì 5 dicembre 1881.

VALORI	GODIMENTO DAL	Valore nominale	Valore versato	CONTANTI		FINE CORRENTE		FINE PROSSIMO		Nominale
				LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	
Rendita Italiana 5 0/0	1° gennaio 1882	—	—	90 35	90 30	—	—	—	—	—
Detta detta 3 0/0	1° aprile 1882	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Certificati sul Tesoro - Emiss. 1860/64 .	1° ottobre 1881	—	—	93 »	92 90	—	—	—	—	—
Prestito Romano, Blount	»	—	—	—	—	—	—	—	—	90 60
Detto Rothschild	1° dicembre 1881	—	—	—	—	—	—	—	—	96 70
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0 ..	1° aprile 1881	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Municipio di Roma	1° luglio 1881	500 »	500 »	—	—	—	—	—	—	—
Azioni Regia Cointeressata de'Tabacchi	»	500 »	350 »	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette 6 0/0	»	500 »	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca Nazionale Italiana.	1° gennaio 1881	1000 »	750 »	—	—	—	—	—	—	—
Banca Romana	1° luglio 1881	1000 »	1000 »	1175 »	1170 »	—	—	—	—	—
Banca Generale........	»	500 »	250 »	—	—	647 »	646 50	—	—	—
Banca Nazionale Toscana	»	1000 »	700 »	—	—	—	—	—	—	—
Società Gen. di Cred. Mobiliare Italiano	»	500 »	400 »	—	—	—	—	—	—	—
Società Immobiliare	1° ottobre 1881	500 »	500 »	—	—	—	—	—	—	—
Banco di Roma	1° luglio 1881	500 »	250 »	—	—	628 »	626 »	—	—	—
Banca Tiberina	»	250 »	125 »	—	—	—	—	—	—	—
Cart. Cred. Fond. Banco Santo Spirito .	1° ottobre 1881	500 »	500 »	460 »	459 »	—	—	—	—	—
Fondiaria (Incendi)	1° gennaio 1881	500 oro	100 oro	—	—	—	—	—	—	—
Idem (Vita)	»	250 oro	125 oro	—	—	—	—	—	—	—
Società Acqua Pia antica Marcia.....	1° luglio 1881	500 »	500 »	—	—	—	—	—	—	905 »
Obbligazioni detta	»	500 »	500 »	—	—	—	—	—	—	—
Società italiana per condotte d'acqua .	»	500 oro	150 oro	—	—	—	—	—	—	530 »
Anglo-Romana per l'illuminaz. a Gas ..	»	500 »	500 »	—	—	918 »	917 »	—	—	—
Compagnia Fondiaria Italiana	—	250 »	250 »	—	—	—	—	—	—	—
Strade Ferrate Romane........	—	500 »	500 »	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette	—	500 »	500 »	—	—	—	—	—	—	—
Strade Ferrate Meridionali........	1° luglio 1881	500 »	500 »	—	—	—	—	—	—	470 »
Obbligazioni dette	—	500 »	500 »	—	—	—	—	—	—	—
Buoni Meridionali 6 per cento (oro) ...	—	500 »	500 »	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. Alta Italia Ferr. Pontebba	—	500 »	500 »	—	—	—	—	—	—	—
Comp. R. Ferr. Sarde, az. di preferenza	—	250 »	250 »	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. Ferrovie Sarde nuova emiss. 3 0/0	1° ottobre 1881	500 »	500 »	—	—	—	—	—	—	275 »
Az. Str. Ferr. Palermo-Marsala-Trapani 1ª e 2ª emissione	—	500 »	500 »	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Società Romana delle Miniere di ferro. .	—	537 50	537 50	—	—	—	—	—	—	—
Gas di Civitavecchia........	—	500 »	500 »	—	—	—	—	—	—	—
Pio Ostiense	—	430 »	430 »	—	—	—	—	—	—	—

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Parigi........	90	100 80	100 55	—
Marsiglia........	90			
Lione	90			
Londra	90	25 50	25 45	—
Augusta	90	—	—	—
Vienna	90	—	—	—
Trieste	90	—	—	—
Oro, pezzi da 20 lire........	—	20 47	20 45	—
Sconto di Banca 5 0/0	—	—	—	—

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti:

5 0/0 (2° sem. 1881) 92 50 cont. - 92 70, 72 1/2 fine.
Londra *chèques* 25 47.
Cert. sul Tesoro, emiss. 1860-64 92 90.
Banca Romana 1170.
Banca Generale 647, 646 50 fine.
Anglo-Romana per l'illuminazione a gas 917 fine.

Per il Sindaco: A. MARCHIONNI.

SOCIETÀ ANONIMA
della Strada Ferrata VIGEVANO-MILANO

(1ª *pubblicazione*)

L'Amministrazione della Società rende noto che a termini degli articoli 57 dello statuto sociale e 2 del piano di creazione delle obbligazioni la *ventiquattresima* estrazione a sorte semestrale per la designazione delle due serie da ammortizzarsi delle obbligazioni stesse, in conformità al detto piano ed alla tabella annessa alle medesime, verrà pubblicamente eseguita il giorno di martedì 20 corrente mese, ad un'ora pom., presso la sede dell'Amministrazione, Corso Venezia, n. 31.

Le obbligazioni appartenenti alle serie il cui numero sarà stato estratto, e dei quali verrà data pubblicazione, saranno rimborsate al loro valore nominale di lire cinquecento, a partire dal giorno 5 gennaio p. v., presso la Banca Popolare, via San Paolo, n. 12, e cesseranno conseguentemente dal 1° di detto mese di essere fruttifere nel caso di non presentazione.

In tale occasione poi si procederà nel locale medesimo all'abbruciamento delle obbligazioni ammortizzate finora e state presentate pel rimborso, nonchè delle cedole d'interesse delle obbligazioni medesime estinte.

Milano, dall'ufficio della Società, il 3 dicembre 1881.

6610 **LA PRESIDENZA.**

SOCIETA' ANONIMA
della Strada Ferrata VIGEVANO-MILANO

(1ª *pubblicazione*)

L'Amministrazione della Società rende noto, che in relazione al disposto del capo VI dello statuto, ed alle deliberazioni dell'assemblea generale straordinaria degli azionisti del 26 febbraio 1868, ed in conformità al regolamento speciale stato approvato dall'assemblea generale ordinaria del 5 giugno 1880, nel giorno di martedì 20 corrente mese, alle ore 12 1[2 pomeridiane, verrà pubblicamente eseguita, presso la sede dell'Amministrazione medesima, Corso Venezia, n. 31, la seconda estrazione per la designazione delle numero ventotto azioni da ammortizzarsi pel corrente anno.

Le azioni portanti i numeri che verranno estratti, di cui sarà data pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel Foglio degli annunzi legali della provincia, saranno rimborsate al loro valore nominale di lire 500 col 31 dicembre corrente. Le medesime concorreranno poi a percepire il dividendo dell'anno in corso 1881 dopo l'approvazione del bilancio da parte della prossima assemblea generale ordinaria.

Dopo eseguito il pagamento del dividendo suddetto, il certificato dell'azione rimborsata verrà ritirato per essere distrutto, ed al suo possessore verrà sostituito un certificato di godimento per gli effetti degli articoli 53 e 54 dello statuto.

Le azioni estratte, non presentate al rimborso nei dieci anni successivi alla estrazione rimarranno perente a beneficio della Società, a sensi dell'art. 52 dello statuto suddetto.

In tale occasione poi si procederà, nel locale medesimo, all'abbruciamento delle azioni ammortizzate finora, state rimborsate e concambiate.

Milano, 3 dicembre 1881.

6609 **LA PRESIDENZA.**

CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

AVVISO D'ASTA in primo esperimento *per l'appalto della fornitura dell'Ospedale delle donne povere nel biennio* 1882-1883.

In seguito della deserzione dell'altro esperimento in base al testatico di lire 1 10, che ebbe luogo il 15 decorso novembre, e vista la deliberazione consigliare 25 novembre stesso mese,

Si rende noto

Che il giorno 10 corrente, alle ore 12 meridiane, in questa civica residenza, si terrà un'asta pubblica, ad estinzione di candela vergine, per deliberare l'appalto suddetto.

Nessuno sarà ammesso all'incanto se prima non deposita presso il sottoscritto la somma di lire mille a garanzia delle spese d'asta, le quali sono tutte a carico dell'aggiudicatario, compresa quella di tre copie in carta libera degli atti d'asta per uso della Deputazione e dell'ufficio comunale.

Ugualmente dovrà presentare una dichiarazione in carta di legge firmata da un fidejussore di gradimento del Municipio, il quale si obblighi solidalmente per la esecuzione completa di tutti gli obblighi che assumerà il deliberatario.

L'asta sarà presieduta dal sig. ff. di sindaco, o suo delegato, e sarà aperta sulla somma di lira una e centesimi quindici per ogni testa e per ogni giornata di presenza nell'Ospedale.

Ciascuna offerta di ribasso non potrà essere minore di centesimi due.

Sono richiamate per il procedimento le disposizioni tutte del regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1870, per cui non si farà luogo ad aggiudicazione ove non si abbiano le offerte almeno di due concorrenti.

L'appalto sarà aggiudicato a colui che farà il maggior ribasso, salvi gli esperimenti di vigesima e di nuovo incanto, per il primo dei quali scade il termine utile col mezzogiorno del 16 corrente.

In quest'ufficio di segreteria trovasi ostensibile il capitolato d'appalto, approvato dal Consiglio il 14 ottobre u. s.

Dalla segreteria municipale, li 4 dicembre 1881.

6608 *Per il Segretario*: S. CECCARELLI.

REGIA PREFETTURA
della provincia del Secondo Abruzzo Ulteriore

AVVISO D'ESPERIMENTO DEFINITIVO per l'appalto delle forniture di alcuni viveri e combustibili occorrenti alla Casa penale di Solmona durante il triennio 1882-1884.

Essendo stata presentata in tempo utile l'offerta di ventesimo pei lotti numeri 7, 8 e 9, di cui nell'avviso di seguito deliberamento pubblicato in data 15 novembre p. p., si fa noto che nel giorno di mercoledì 21 del corrente mese di dicembre, alle ore 10 ant., in una sala della R. Prefettura, innanzi il signor prefetto, od a chi lo rappresenti, avrà luogo l'esperimento definitivo, col metodo della candela vergine, per l'appalto delle forniture di viveri e combustibili occorrenti alla Casa penale di Solmona durante il triennio 1882-84.

L'asta sarà aperta in separati lotti, sulla base dei prezzi fissati nel quadro riportato appresso, e le offerte in ribasso dovranno essere fatte in ragione di un tanto per cento sul montare complessivo di ogni lotto, sotto l'osservanza dell'apposito capitolato, ostensibile presso quest'ufficio e nella Sottoprefettura di Solmona, e del regolamento di Contabilità generale dello Stato.

L'appalto avrà principio col primo gennaio 1882, e terminerà col 31 dicembre dell'anno 1884, alle condizioni stabilite nel detto capitolato.

Gli aspiranti all'asta dovranno giustificare presso l'autorità preposta all'incanto la loro idoneità e responsabilità per essere ammessi a farvi partito, a termine dell'art. 6 del capitolato.

A tale effetto dovranno depositare nella Tesoreria provinciale, in contanti od in biglietti aventi corso legale, una somma equivalente al 3 per cento dell'importare del lotto o lotti ai quali vogliono concorrere. Tale deposito sarà restituito ai concorrenti che non siano rimasti aggiudicatari ed agli aggiudicatari quando abbiano prestata la cauzione definitiva di che in appresso. Il deliberatario definitivo dovrà poi somministrare una cauzione corrispondente al ventesimo del montare della sua impresa, mediante vincolo di cartelle nominative del Debito Pubblico dello Stato, o col deposito di titoli al portatore dello stesso Debito, valutato al corso di Borsa, oppure del corrispondente capitale nella Cassa dei Depositi e Prestiti.

Ove nel termine fissato dal precitato art. 6 del capitolato il deliberatario non si presenti a stipulare il contratto, o non presti la voluta cauzione definitiva, perderà il deposito di cui sopra, che cederà *ipso jure* a beneficio dell'Amministrazione, e si procederà a nuova asta.

Saranno a carico del deliberatario tutte le spese dell'asta, di bollo, registrazione del contratto, copie ed altre relative.

Lotti	GENERI	SOMMA su cui viene aperto l'esperimento definitivo in seguito alla presentazione del ventesimo
7	Olio d'ulivo per condimento Petrolio raffinato Olio d'ulivo per illuminazione	13,008 32
8	Burro Strutto Lardo Cacio Latte di vaccina Uova	12,646 44
9	Legna di essenza forte Ceppi id. Carbone Paglia Foglie di granturco	19,728 99

Aquila, 1° dicembre 1881.

6572 *Il Segretario incaricato*: CAVAROCCHI.

SOCIETÀ EDIFICATRICE DI CASE
PER LA CLASSE POVERA E LABORIOSA

(2ª *pubblicazione*)

Non avendo avuto luogo ieri l'adunanza generale per mancanza di numero legale, sono nuovamente convocati tutti i soci per il giorno di sabato 10 corrente, a mezzodì preciso, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Resoconto del Consiglio di amministrazione della gestione 1880.
2. Bilancio dell'anno 1880.
3. Rapporto di sindacazione del bilancio stesso.
4. Nomina del presidente dell'assemblea generale.
5. Nomina del segretario come sopra.
6. Rinnovazione di un terzo del Consiglio d'amministrazione.
7. Nomina dei tre sindacatori per l'esercizio 1881.

L'adunanza avrà luogo nella sala della Cassa di risparmio in Roma.

Roma, 1° dicembre 1881.

Il Vicepresidente dell'assemblea generale
Marchese GIULIO MEREGHI.

6411

ESATTORIA CONSORZIALE DI S. VITO ROMANO

Si fa noto che, ad istanza dell'esattore del Consorzio di San Vito Romano, il giorno 30 dicembre 1881, alle ore 10 antimeridiane, nel locale della Pretura del mandamento di San Vito Romano, si procederà alla vendita dei seguenti beni immobili, ed a danno dei debitori sottonotati. Occorrendo un secondo e terzo esperimento, questi verranno tenuti nei giorni 7 e 14 gennaio 1882:

1° Mariani Domenico fu Marzio, di Rocca Santo Stefano — 1. Bosco da taglio, contrada Vado Spina, confinanti territorio di Bellegra, Mariani D. Benedetto e fratelli, Jacobbi Giosaffat, estensione 2610, sez. unica, part. 1094, reddito catastale 38 63 — 2. Pascolo e bosco da frutti, in contrada Monte Maggiore, confinanti territorio di Bellegra, strada, fosso e Savo Luigi, estensione 0 63, 5528, part. 1122, 3262, reddito catastale 0 01, 64 67 — 3. Bosco da taglio, in contrada Fornaci, confinanti territorio di Bellegra, stradello e Savo Luigi, estensione 10 00, sez. unica, part. 4612, reddito catastale 14 80 — 4. Bosco da frutti, contrada Pantano Freddo, confinanti territorio di Bellegra, Albonsi Giuseppe e Savo Pasquale, estensione 7 80, sez. unica, part. 3207, reddito 7 57 — 5. Bosco da frutti, contrada Maranese, confinanti territorio di Bellegra, fosso e Savo Stefano, estensione 7 00, sez. unica, part. 3197, reddito 9 94 — 6. Bosco ceduo, contrada Cerri Vecchi, confinanti Marta Stefano e fratelli, Marta Francesco e Stefano, Mariani Benedetto ed Agata, estensione 6 65, sez. unica, part. 781, reddito 0 80 — 7. Bosco da frutti, in contrada Cerri Vecchi, confinanti Compagnia del Sacramento e Rosario, Mariani Benedetto ed Agata e Marta Stefano, estensione 7 02, sez. unica, part. 4256, reddito 18 11 — 8. Bosco da taglio, contrada Cerri Vecchi, confinanti fosso di Canterano, Mariani Benedetto ed Agata, Compagnia del Sacramento e Rosario, Marta Lorenzo, estensione 1 90, 4 00, 3 50, 6 41, 3 35, sez. unica, part. 3360, 4258, 4261, 4262, 4264, reddito 6 76, 8 32, 10 40, 22 82, 11 93 — 9. Terreno seminativo vitato, casa, casa diruta, seminativo, seminativo vitato, seminativo vitato, casa, confinanti strada, Fabbrizzi Giuseppe e Benedetto, Mariani Benedetto ed Agata da più lati, estensione 1 38, 0 06, 0 05, 0 88, 1 68, 1 53, 0 05, sez. unica, part. 993|2, 994, 995, 3523|2, 3524|1, 3524|2, 3525, reddito 7 33, 0 37, 0 31, 5 18, 9 71, 8 38, 0 31 — 10. Cantina di un vano, in via della Piazza, confinanti Savo Antonio e Felice, Marta Giuseppe, Savo Giovanni e Marzio, part. 340|3, reddito 1 87. Prezzo minimo lire 1187 63. Liberi.

2° Mariani Bernardina di Francesco in Ceci Giovan Pietro, in territorio del comune di Rocca Santo Stefano — Terreno seminativo vitato, in contrada Santo Stefano, confinanti Mariani D. Benedetto e fratelli da tre lati, Ceci Giuseppe e Giovan Battista, e Mariani Bernardina e Stefano, estensione 0 12 0 58, sez. unica, part. 717, 720, reddito catastale 6 80 — Terreno seminativo vitato, in contrada Reconte, confinante Marta Giuseppe da più lati, estensione 0 19, sez. unica, part. 1387, reddito 1 71 — Terreno seminativo, in contrada Strette, confinanti Albensi Diamante, Mariani Benedetto, fosso e strada, estensione 0 35, sez. unica, part. 1544, reddito 2 57. Liberi. Prezzo minimo lire 52 78

3° Mariani prete Benedetto, Stefano e fratelli fu Marzio, in territorio del comune di Rocca Santo Stefano — Bosco da taglio, in contrada Fosso Forno, confinanti fosso, Ceci Giuseppe e Giov. Pietro, e Trinchieri eredi del fu Giuseppe e Giov. Pietro, estensione 24 20, sez. unica, part. 4357, reddito 57 35 — Bosco da taglio, vocabolo Casalina, confinanti Parrocchia di Santa Maria, e Ceci Giuseppe e Giov. Pietro, estensione 4 90, sez. unica, part. 3489, reddito 17 44 — Bosco da taglio, contrada Casalina, confinanti Ceci Giuseppe e Giov. Pietro da più lati, estensione 10 15, sez. unica, part. 4289, reddito 34 92. Liberi. Prezzo minimo sull'intera proprietà lire 522 26.

4° Mariani Agata e Benedetta di Domenico, in territorio del comune di Rocca Santo Stefano — Andito, casa di due vani, 2° piano, casa di tre piani e quattro vani, casa di quattro piani e nove vani, in contrada Forno a Canale, confinanti Jannozzi Francesco, Viotti Francesco, Vittozzi Francesco, Projetti Antonio, sez. unica, part. 159|1, 160|2, 165|2, 167, reddito 48 75. Liberi. Prezzo minimo lire 365 42.

5° Mariani Domenico fu Marzio, in territorio del comune di Bellegra — Bosco da taglio, contrada Vaccarecce, confinante territorio di Rocca Santo Stefano, estensione 3 45, 4888, sez. unica, part. 933, 985, reddito 4 90 e 203 34 — Bosco da frutto e bosco da taglio, in contrada Vaccarecce, confinante Fabbi Benedetto, estensione 1 48, 70 20, sez. unica, part. 1000, 2759, reddito 2 66, 83 51 — Bosco da taglio, contrada Pisciavale, conf. Parrocchia S. Nicola, estensione 90 71, part. 3979, reddito 161 46 — Terreno seminativo, contrada Vaccarecce, confinante Jella Pasquale, estensione 7 90, sez. unica, part. 4531, reddito 12 72 — Pascolo, contrada Il Monte, confinante comune di Bellegra, estensione 5 78, sez. unica, part. 3576, reddito 0 58 — Pascolo, contrada Vaccarecce, confinante comune di Bellegra, estensione 0 87, sez. unica, part. 3578, reddito catastale 0 20. Liberi. Prezzo minimo lire 3104 78.

6° Mariani prete Benedetto fu Marzio, in territorio del comune di Bellegra — Terreno seminativo vitato, in contrada Oste, Pane e Vino, confinanti strada, Carpentieri Giov. Battista, Teresa ed Anselmi Nicola, estensione 0 99, 0 98, 4 43, 15 29, sez. unica, part. 2224, 2325, 2326, 3124, reddito 5 12, 8 29, 59 54, 220 94 — Bosco da taglio, in contrada Sant'Eleuterio, seminativo e vitato, contrada suddetta, confinanti Jella Pasquale e Garoni Benedetto, dotali, estensione 2 55, 0 66, part. 4263, 4265, reddito 6 04, 7 93. Liberi. Prezzo minimo lire 1464 98.

L'aggiudicazione verrà fatta al migliore offerente.

Le offerte devono essere garantite da un deposito in denaro corrispondente al 5 per cento del prezzo come sopra determinato per ciascun immobile, nè al primo incanto possono essere minori del prezzo minimo assegnato a ciascun immobile.

Il deliberatario deve sborsare l'intiero prezzo nei tre giorni successivi alla aggiudicazione, e più pagare tutte le spese d'asta, tassa di registro e contrattuali.

San Vito Romano, il 2 dicembre 1881.

6596 Per l'Esattore — *Il Collettore*: RUGGIERO BERTINI.

GENIO MILITARE

DIREZIONE PROVVISORIA PER LE FORTIFICAZIONI DI SPEZIA

Avviso d'Asta.

Si notifica che nel giorno 22 dicembre 1881, alle ore 3 pomeridiane, avanti il direttore del Genio militare in Spezia, e nel locale della Direzione, sito in via Chiodo, n. 5, piano 2°, si procederà a mezzo di pubblici incanti, a partiti segreti, in base al regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1870, n. 5852, all'appalto seguente:

Costruzione di una caserma per un reggimento di fanteria in Spezia per lire 1,100,000 *(un milione centomila).*

I lavori dovranno essere compiuti nel termine di giorni novecento dalla data del verbale di consegna dei medesimi, facendo constare con altro verbale del giorno della loro ultimazione.

L'impresa è vincolata alla osservanza del capitolato di appalto in data 28 luglio 1881, numero 294, il quale è visibile presso questa Direzione nelle ore d'ufficio.

Gli aspiranti allo appalto dovranno presentare le loro offerte, estese su carta filogranata col bollo ordinario di una lira (carta bollata), senza riserve o condizioni, sottoscritte e chiuse in piego suggellato, alla Commissione, all'ora dell'incanto, e, separatamente dal detto piego, esibiranno i seguenti tre documenti:

1° Un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dalla autorità politica o municipale del luogo in cui sono domiciliati;

2° Un attestato di persona dell'arte, avente la data non anteriore di due mesi, il quale valga ad assicurare che l'aspirante ha dato prova di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione di altri contratti di appalto di opere pubbliche o private, e sia confermato da un direttore del Genio militare;

3° La ricevuta di questa Direzione constatante d'aver depositato presso la medesima il documento (quitanza di Tesoreria) comprovante di aver fatto in una delle Intendenze di finanza qui sotto indicate il deposito cauzionale di lire 110,000 in contanti od in rendita del Debito Pubblico al portatore al valore di Borsa del giorno antecedente a quello in cui viene operato il deposito.

Gli aspiranti all'appalto sono in facoltà di presentare le loro offerte come sopra estese alle Direzioni territoriali dell'arma di Roma, Firenze, Genova, Piacenza, Milano, Alessandria, Bologna, Torino, Verona, Venezia, Ancona, Napoli, Bari e Palermo.

Delle offerte però fatte alle suddette Direzioni non si terrà alcun conto se non giungeranno ufficialmente a questa Direzione prima dell'apertura dell'incanto e se non risulterà che gli accorrenti abbiano fatto il deposito di cui sopra e presentata la ricevuta del medesimo, e se non saranno accompagnate dal certificato ed attestato predetti.

Sarà pure in facoltà degli aspiranti di spedire le loro offerte direttamente per mezzo della posta, accompagnate dai tre documenti suindicati, purchè, come le ora dette, pervengano a questa Direzione prima dell'apertura dei pieghi contenenti le varie offerte degli accorrenti all'asta.

Il deposito cauzionale indicato al num. 3 dovrà esser fatto presso l'Intendenza di finanza di Genova, oppure presso una delle Intendenze di finanza delle provincie ove risiedono le Direzioni del Genio che vennero come sopra delegate a ricevere offerte.

Il tempo utile per la presentazione a questa Direzione della quitanza di Tesoreria, per averne la ricevuta di cui al n. 3, scade alle ore 11 antimerid. del giorno d'incanto.

Gli attestati di cui al n. 2, i quali siano per richiedere la conferma del direttore di questo ufficio, dovranno essergli presentati almeno tre giorni prima di quello fissato per l'incanto.

Il deliberamento seguirà a favore dell'aspirante che avrà offerto al prezzo suddetto un ribasso di un tanto per cento maggiore od almeno pari al ribasso minimo stabilito nella scheda d'uffizio che sarà deposta sul tavolo all'apertura dell'incanto e che verrà aperta dopo che si saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Il ribasso offerto dovrà essere chiaramente espresso, oltre che in cifre, in tutte lettere, sotto pena di nullità dei partiti, da pronunziarsi, seduta stante, dall'autorità presidente l'asta.

Sono fissati a giorni 15 i fatali per il ribasso non inferiore al ventesimo sul prezzo d'aggiudicazione; essi scadranno alle ore 3 pomeridiane del giorno 7 gennaio 1882.

Entro 5 giorni dall'avvenuto deliberamento definitivo l'aggiudicatario dovrà presentarsi a questa Direzione per la stipulazione del contratto.

Le spese d'asta, di registro, di copia ed altre relative sono a carico del deliberatario, il quale dovrà anticiparne l'importo all'atto della stipulazione del contratto.

Dato in Spezia, addì 2 dicembre 1881. Per la Direzione

6598 *Il Segretario*: G. L. BRUZZONE.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

DIREZIONE DELL'ECONOMATO GENERALE

Avviso d'Asta.

Si fa noto che nel giorno 22 dicembre in corso, all'una pomeridiana, nel locale ove ha sede l'Economato generale, in via della Stamperia, n. 11, alla presenza del direttore generale, o di chi per esso, si terrà un primo incanto per l'aggiudicazione in quattro lotti della fornitura di stampati occorrenti alla Direzione generale delle poste, secondo è indicato nel relativo capitolato di appalto.

Condizioni principali dell'appalto.

1. La fornitura si appalta in quattro distinti lotti, e dovrà essere eseguita in Roma e consegnata, franca d'ogni spesa, all'Economato generale nella stessa città.

2. La spesa annua stabilita è di lire 80,000 pel 1° lotto, lire 60,000 pel 2° lotto, lire 55,000 pel 3° lotto, e lire 100,000 pel 4° lotto.

3. I contratti pel 1°, 2° e 3° lotto avranno la durata dal 1° febbraio 1882 al 31 dicembre 1885, ed il contratto pel 4° lotto comincierà dal 1° luglio 1882 e durerà parimenti fino al 31 dicembre 1885.

4. A garanzia degli impegni assunti con le convenzioni i deliberatari dovranno depositare nella Cassa dei Depositi e Prestiti, a titolo di cauzione, la somma di lire 10,000 pel 1° lotto, lire 8000 pel 2° lotto, lire 6000 pel 3° lotto, e lire 12,000 pel 4° lotto, e se in valori del Debito Pubblico Nazionale, questi saranno ragguagliati al corso della Borsa di Roma il giorno dell'aggiudicazione definitiva.

5. L'incanto avrà luogo col metodo delle schede segrete, a' termini del regolamento di Contabilità generale, e separatamente per ciascuno dei quattro lotti sopra indicati. Saranno dichiarati deliberatari coloro che per ciascun lotto avranno offerto un maggior ribasso complessivo sul prezzo indicato nelle tariffe annesse al capitolato d'appalto, non inferiore al *minimum* segnato nella scheda dell'Amministrazione.

6. I concorrenti all'appalto, contemporaneamente alla scheda sigillata della loro offerta, presenteranno in piego a parte la dimanda di ammissione in carta bollata da una lira con l'indicazione del lotto o dei lotti cui aspirano e l'indicazione del loro domicilio nel Regno.

Saranno esclusi dal concorso coloro che nell'esecuzione di altri appalti non abbiano corrisposto con lealtà e diligenza agli impegni assunti verso la pubblica Amministrazione, non che coloro che in occasione di pubblici incanti siano incorsi nei reati previsti dagli articoli 402 e 403 del Codice penale.

7. Qualunque sia il numero dei soci nell'appalto di cui si tratta, l'Amministrazione, tanto negli atti di deliberamento, quanto nel contratto definitivo, e durante la esecuzione dei lavori, non riconoscerà che un solo deliberatario per tutti gli atti ed operazioni di ogni sorta dipendenti dallo appalto medesimo.

8. I concorrenti ammessi all'asta, nel presentare la relativa offerta, dovranno depositare in mano al funzionario che presiede agli incanti, a titolo di cauzione provvisoria, una somma eguale a quella stabilita per ciascun lotto nel precedente articolo 4.

Il deposito dei deliberatari verrà trattenuto a guarentigia della aggiudicazione.

9. Per ciascun lotto dovrà essere fatta una offerta separata. Questa sarà scritta su carta da bollo di una lira, con la chiara indicazione del ribasso unico che si offre sul prezzo dell'appalto.

L'offerta dovrà indicare il lotto a cui ha relazione.

Sono dichiarate nulle le offerte condizionate.

10. Il termine utile per la presentazione delle offerte di ribasso, non inferiori al ventesimo del prezzo di primo deliberamento, scadrà all'una pomeridiana precisa del giorno 9 gennaio 1882, come verrà significato con apposito avviso.

11. Coloro che non fossero già stati ammessi all'asta e volessero concorrere alla offerta del ventesimo si uniformeranno al disposto nell'articolo 6 nel presentare l'offerta di ventesimo.

12. Tutte le spese d'asta, di pubblicazioni, di registro e bollo ed ogni altra inerente ai contratti relativi ai presenti appalti sono a carico dei deliberatari.

13. Il capitolato d'oneri, secondo il quale saranno eseguiti gli appalti, i campioni delle carte e le tariffe sono ostensibili a tutti, durante le ore d'ufficio, nella segreteria dell'Economato generale in Roma, via della Stamperia, numero 11.

Roma, 5 dicembre 1881.

6624 *Per l'Economato Generale*: C. BARBARISI.

BANCA NAZIONALE TOSCANA

(Direzione Generale)

AVVISO.

Non avendo potuto aver luogo, per difetto di numero, l'assemblea speciale degli azionisti presso la sede di Firenze, convocata per questo giorno, l'assemblea medesima si riunirà in seconda convocazione il 20 corrente, a forma del precedente avviso.

Firenze, 3 dicembre 1881.

6607 La Direzione Generale.

GENIO MILITARE — DIREZIONE TERRITORIALE DI BARI

AVVISO D'ASTA per il giorno 24 dicembre 1881.

Si notifica al pubblico che alle ore 10 antimeridiane del suddetto giorno (tempo medio di Roma), si procederà in Bari, avanti il signor direttore del Genio militare, o chi da esso delegato, nell'ufficio del Genio, sito nel fabbricato San Michele, via San Benedetto, num. 15, 1° piano, all'appalto seguente, mediante partiti segreti, ed in base al regolamento 4 settembre 1870, numero 5852:

Lavori di ampliamento dell'Ospedale militare divisionario in Bari, per lire 100,000.

Le opere da eseguirsi sono quelle portate dal capitolato d'appalto in data 20 settembre 1881, n. 28, e dovranno essere compiute entro giorni cinquecento, decorrenti dalla data del verbale di consegna delle medesime, pena la multa di lire 100 per ogni settimana di ritardo. Detto capitolato d'appalto è visibile nelle ore d'ufficio presso questa Direzione, via San Benedetto, n. 15, p. 1°.

Coloro che intendono di concorrere all'appalto, dopo essersi messi in esatta conoscenza di tutto quanto è dichiarato o richiamato dal capitolato d'appalto, dovranno, preferibilmente prima del giorno d'incanto:

a) Procurarsi un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo allo incanto dall'autorità politica o municipale del luogo in cui sono domiciliati;

b) Munirsi di un attestato di persona dell'arte, avente la data non anteriore di due mesi, il quale valga ad assicurare che l'aspirante ha dato prova di perizia e di sufficiente pratica nello eseguimento o nella direzione di altri contratti d'appalto di opere pubbliche o private, e sia confermato da un direttore del Genio militare.

I due mesi di data del certificato sono da riferirsi al giorno dell'appalto; la conferma deve precisare o il genere di lavoro pel quale si reputa idoneo l'aspirante o il lavoro speciale al quale intende di concorrere;

c) Fare presso una delle Tesorerie dello Stato di Bari, Napoli o Ancona, oppure presso una delle Direzioni del Genio militare di Bari o Napoli o Ancona, od infine presso la Commissione appaltante, nel giorno dell'incanto, prima dell'apertura dell'asta, il deposito provvisorio di lire 5000 in numerario od in rendita al portatore del Debito Pubblico, al valore di Borsa del giorno precedente a quello del deposito, accompagnato da una polizza da esso sottoscritta;

d) Compilare la loro scheda d'offerta sopra carta filogranata col bollo ordinario di una lira, senza accennarvi riserve o condizioni, scrivendovi il ribasso del tanto per cento in tutte lettere, e ciò sotto pena di nullità dell'offerta stessa da pronunziarsi dall'autorità presiedente l'asta, indi sottoscriverla e chiuderla in un piego e sigillarlo.

All'apertura dell'incanto gli aspiranti si troveranno presenti, e dopo che il presidente della Commissione avrà deposto la scheda Ministeriale, base d'incanto, a sua richiesta gli presenteranno la scheda contenente la loro offerta e in un piego separato il certificato di moralità, l'attestato di idoneità e la ricevuta del deposito. Gli aspiranti all'appalto sono pure in facoltà di presentare le schede d'offerta, accompagnate dai tre documenti richiesti, presso la Direzione del Genio militare di Napoli o Ancona, od anche di trasmetterle per mezzo della posta, purchè però, in entrambi i casi, giungano all'ufficio appaltante prima dell'apertura della scheda Ministeriale.

Il deliberamento seguirà a favore dell'aspirante che risulterà d'aver offerto sull'ammontare suddetto un ribasso maggiore, od almeno pari al ribasso minimo stabilito nella scheda Ministeriale, la quale verrà aperta dopo che si saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Sono fissati a quindici giorni i fatali per il ribasso non inferiore al ventesimo del prezzo d'aggiudicazione; essi scadranno alle ore 10 antimeridiane del giorno 9 gennaio 1882. Le relative offerte dovranno essere compilate e corredate, presentate o trasmesse, come quelle per l'incanto, in modo che trovinsi a mani della Commissione appaltante, in Bari, per l'ora precisa della detta scadenza.

Entro 5 giorni dall'avvenuto deliberamento definitivo l'aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto, ed elevare il deposito a lire diecimila, cauzione prescritta.

Le spese d'asta, di bollo, di registro, di segreteria, ed altre relative, sono a carico del deliberatario, il quale dovrà anticiparne l'importo all'atto della stipulazione del contratto.

Dato a Bari, addì 2 dicembre 1881.

Per la Direzione
6605 *Il Segretario*: G. VIZIO.

PRESTITO DELLA CITTÀ DI GUBBIO

Decima estrazione, 1° dicembre 1881.

La Giunta municipale della Città suddetta essendo proceduta alla pubblica estrazione di numero tre obbligazioni del Prestito del Comune,

Notifica che i numeri designanti le obbligazioni sortite sono i seguenti:

1° Estratto n. 16 (sedici).
2° Estratto n. 248 (duecentoquarantotto).
3° Estratto n. 79 (settantanove).

Gubbio, 1° dicembre 1881.

Per la Giunta municipale
6587 *Il Sindaco*: FABBRI.

CONSIGLIO NOTARILE
del distretto di Taranto.

AVVISO.

Il sottoscritto, a mente degli articoli 10 e seguenti della nuova legge notarile, testo unico, 25 maggio 1879, rende di pubblica ragione che, nel comune di Grottaglie, trovasi vacante un posto notarile.

Si invitano quindi gli aspiranti che intendessero concorrere per detto posto, di presentare all'indirizzo del sottoscritto le loro domande corredate degli attestati richiesti, indicati nei numeri 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 5, citata legge sul Notariato, ed articolo 13 regolamento 23 novembre 1879, e ciò nel termine di giorni quaranta, computabili dal giorno in cui avrà luogo la pubblicazione e l'affissione del presente; il tutto secondo le norme prescritte dall'articolo 25 citato regolamento.

Il Presidente del Consiglio
6550 Notar GIROLAMO DE VINCENTIIS.

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA.

A richiesta del signor avvocato Achille Mercanti, quale sindaco definitivo del fallimento di Filippo Caremi,

Io sottoscritto usciere ho citato il signor D. Ormisda Luci, a senso dell'articolo 141 Codice di procedura civile, essendo di domicilio ignoto, a comparire innanzi il Tribunale civile e correzionale di Roma il giorno ventotto dicembre prossimo venturo, sezione seconda, all'udienza fissata con decreto dell'illustrissimo signor presidente Innocenti, per sentirsi condannare a pagare la somma di lire 7387 14 in virtù d'istrumento di mutuo 23 agosto 1877, e cioè lire 5300, restituzione sorte e pagamento di frutti 8 per 100, e lire 2087 14, rimborso ricchezza mobile a tutto ottobre 1881, ed all'uopo emanarsi l'analoga sentenza, eseguibile provvisoriamente, nonostante appello, colla condanna del citato a tutte le spese ed interessi.

Roma, 2 dicembre 1881.

L'usciere del Trib. civ. di Roma
6590 COLOMBI CRISTOFORO.

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA.

A richiesta di Luigi Venturi Vaguzzi, domiciliato, studio avvocato D. Rosa, per elezione,

Io sottoscritto usciere ho citato per la seconda volta D. Pietro ed Odoardo Fancelli, per inserzione in Gazzetta, a comparire avanti il sullodato Tribunale nella udienza del 26 dicembre prossimo, per sentirsi condannare insieme a Speranza Fancelli, quali eredi del fu Giuseppe Fancelli, al pagamento di lire 4289 36, cioè lire 3762 50, restituzione di mutuo, e quanto a lire 112 08 interessi a tutto 13 ottobre p. p., e in quanto a lire 414, rimborso di ricchezza mobile, ed agli interessi 6 per cento sulla sorte, ed a quelli legali sulla somma degli interessi, rimborso, ricchezza mobile; non comparendo, si procederà in loro contumacia, e ciò mediante sentenza eseguibile provvisoriamente, con la condanna dei citati a tutte le spese.

Roma, 30 novembre 1881.

L'usciere del Trib. civ. di Roma
6591 COLOMBI CRISTOFORO.

AVVISO.
(2ª *pubblicazione*)

Nel giorno 17 dicembre 1881, alle ore 10 ant., innanzi lo studio notarile del signor Francesco Guidi, posto in via Giubbonari, n. 33, si procederà alla vendita volontaria del seguente fondo; detta vendita venne autorizzata con decreto presidenziale 24 novembre prossimo passato, nell'interesse delle minori Augusta ed Elvira Annibali, sotto la tutela di Antonio Annibali, nonchè delle signore Marianna, Serafina, Adelaide, Amalia e Teresa Annibali:

Secondo piano della casa posta in Roma, via Chiavari, n. 24, composto di due camere e cucina; l'incanto verrà aperto sul prezzo di lire 4321 50.

6589 GUIDI notaio.

Società Italiana per le Strade Ferrate Meridionali

46ª SETTIMANA. — Dal 12 al 18 novembre 1881 — 6485

PROSPETTO DEI PRODOTTI

RETE ADRIATICO-TIRRENA.

ANNI	Viaggiatori	Bagagli e cani	Grande velocità	Piccola velocità	Introiti diversi	TOTALE	Media dei chilometri esercitati	Prodotti per chilometro
Prodotti della Settimana.								
1881	216,104 20	5,013 55	50,971 25	195,018 90	5,721 62	472,829 52	1,460 00	323 86
1880	250,551 60	6,523 00	61,224 10	247,391 80	5,239 29	570,929 79	1,446 00	394 83
Differenze 1881	— 34,447 40	— 1,509 45	— 10,252 85	— 52,372 90	+ 482 33	— 98,100 27	+ 14 00	— 70 97
Dal 1° Gennaio.								
1881	9 675,814 29	299,297 21	2,546,951 03	9,187,184 59	202,285 73	21,911,532 85	1,449 43	15 117 34
1880	9,354,812 46	293,335 28	2 377,734 44	9,218,805 59	155,315 71	21,400,003 48	1,446 00	14,799 45
Differenze 1881	+ 321,001 83	+ 5,961 93	+ 169,216 59	— 31,621 00	+ 46,970 02	+ 511,529 37	+ 3 43	+ 317 89

RETE CALABRO-SICULA.

ANNI	Viaggiatori	Bagagli e cani	Grande velocità	Piccola velocità	Introiti diversi	TOTALE	Media dei chilometri esercitati	Prodotti per chilometro
Prodotti della Settimana.								
1881	103,693 70	2,314 90	14 657 90	121,960 85	3 357 80	248,995 15	1,324 00	188 06
1880	91,402 85	2,234 65	15,749 85	102,882 80	3,284 04	218,554 19	1,220 00	179 14
Differenze 1881	+ 12,290 85	+ 80 25	— 1,091 95	+ 19,073 05	+ 73 76	+ 30,430 96	+ 104 00	+ 8 92
Dal 1° Gennaio.								
1881	4,774,563 77	130,012 13	725,378 77	4,048,545 84	267,904 26	9,946,404 77	1,297 42	7,666 29
1880	3,549,755 24	83,261 52	526,600 63	3,513,259 31	444,054 57	8,116,931 27	1,175 15	6,507 14
Differenze 1881	+1,224,808 53	+ 46,750 61	+ 198.778 14	+ 535,286 53	— 176,150 31	+1,829,473 50	+ 122 27	+ 759 15

CITTA' DI VEROLI

Appalto della riscossione del dazio comunale sulla vendita al minuto delle farine, pane e paste di frumento, durante l'anno 1882.

Avviso di secondo incanto.

Riuscita deserta l'asta oggi tenutasi per l'appalto suindicato, si rende noto al pubblico che sabato 10 corrente mese, alle ore 10 ant., in questa sala municipale, sulla base di lire 9000, si terrà un secondo esperimento, in cui si accetteranno offerte anche di un sol concorrente.

Il termine utile (fatali) per la miglioria del ventesimo andrà a scadere col mezzodì del 16 dicembre stante.

S'intendono qui richiamati tutti i patti e condizioni di cui nell'avviso d'asta 26 novembre decorso, pubblicato all'albo pretorio, ed inserito nel num. 277 della *Gazzetta Ufficiale* anno 1881.

Veroli, 3 dicembre 1881.

6615 *Il Segretario comunale*: TODINI.

Consorzio per la sistemazione del fiume MERA

AVVISO.

Nell'estrazione d'oggi sortirono le seguenti obbligazioni:

Numeri 308 777 313 455

le quali sono rimborsabili dal 1° gennaio 1882.

Chiavenna, il 1° dicembre 1881.

6588 *Il Presidente del Consorzio*: ALBERTO PESTALOZZI.

(1ª *pubblicazione*)

Direzione delle Opere Pie di S. Paolo in Torino

MONTE DI PIETÀ.

Venne dichiarato lo smarrimento del libretto n. 5487, intestato a Anguilla Caterina di Mo Pietro, di deposito fruttifero da essa fatto nella Cassa del Monte di Pietà dipendente dalla Direzione stessa.

Si reca a pubblica notizia che, dopo trascorsi mesi sei dalla prima pubblicazione del presente avviso, ove non sorgano legali opposizioni, verrà rilasciato un nuovo libretto in sostituzione di quello suddescritto che sarà annullato.

Torino, 1° dicembre 1881.

Il Segretario generale
6571 BALSAMO CRIVELLI.

DIFFIDA. 6630

Si avverte essere stata smarrita una cambiale di lire 3012 80, stillata in data 25 novembre e scadente l'8 gennaio 1882, tratta da Dufour e Bruzzo, di Genova, sulla ditta Cabio Levi di Leon e Comp., di Roma, quale cambiale resta annullata e di nessun valore, avendone i trassati firmata altra simile.

Roma, 5 dicembre 1881.

CAMERANO NATALE, Gerente.

ROMA — Tip. EREDI BOTTA.